



CONSORZIO
ASMEZ

RASSEGNA STAMPA



DEL 14 DICEMBRE 2009

LE AUTONOMIE.IT

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E MISURAZIONE DEI RISULTATI NELLA PA LE NOVITÀ DELLE LEGGI 102/2009, DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE 15/2009 E LEGGE 69/09..... 4

SOLUZIONI CONSORTILI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE 5

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 6

PRESTO IL CERTIFICATO MEDICO ELETTRONICO..... 7

FRA DUE SETTIMANE CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA..... 8

ADERISCONO DUE NUOVI COMUNI 9

10MILA BENI CONFISCATI 10

UN ALTRO DIVARIO NORD-SUD..... 11

IL SOLE 24ORE

IL RICORSO CONTRO LE MULTE NON SARÀ PIÙ GRATIS 12

Scatterà il contributo unificato da 30 a 70 euro in caso di opposizione davanti al giudice di pace

LA SQUADRA DEI SINDACI A IMPATTO ZERO CAMBIA L'ARIA ALLE CITTÀ 13

Fotovoltaico, edilizia sostenibile, rifiuti: le scelte adottate da piccoli e grandi comuni

A BRA UN AMBIENTE A 5 STELLE..... 15

DIETA DI ASSESSORI AL NORD 16

In Lombardia, Piemonte e Veneto il 40% dei posti cancellati

BRUSCO STOP AI QUARTIERI MA ROMA «SALVA» I MUNICIPI 18

IL CASO/La Finanziaria riguarda il prossimo triennio ma la capitale tornerà al voto solo nel 2013 e sono possibili soluzioni diverse a regime

TEMPI LUNGI PER L'ADDIO AI DIRETTORI GENERALI..... 19

IL VOTO SULLA FINANZIARIA CON L'INCOGNITA FIDUCIA 20

Tempi incerti su processo breve e legittimo impedimento

IL PACCHETTO WELFARE RISPOLVERA LO STAFF LEASING..... 21

La somministrazione a tempo indeterminato voluta da Biagi entra nel maxi-emendamento

IL CERTIFICATO HA UNA SALUTE DI FERRO 22

Abolito in molte regioni continua a essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

PER LA RURALITÀ DEL BENE NON C'È CLASSE CATASTALE 23

Ma una contraria sentenza della Cassazione crea dubbi

CADE IL VINCOLO SULLA PROPRIETÀ FABBRICATO-TERRENO 25

PER LE COOP AGRICOLE I GIUDICI SPIANANO LA STRADA AI RIMBORSI 26

I PASSAGGI/La richiesta deve avvenire nell'arco di cinque anni dal versamento o dall'accertamento del diritto al recupero - LA RISPOSTA/Sarà il Comune a liquidare le somme entro 180 giorni dal momento della domanda

ALBERGHI E ABITAZIONI SOTTO LA STESSA TARSU 27

IL RISCHIO DELL'ICI FRENA GLI IMPIANTI PER LE RINNOVABILI..... 28

Eolico e fotovoltaico tassabili per il fisco

ASL, GLI INCARICHI AL VERTICE CAMBIANO IN SIMULTANEA.....	29
L'ARTIGIANO APRE CON UN SOLO CLICK	30
<i>L'adempimento riguarderà ogni tipologia di impresa dal 1° aprile 2010</i>	
IL RISPARMIO DELLA PRATICA ONLINE.....	31
<i>MENO SPESE/Possibile la compilazione attingendo telematicamente i dati, senza costi aggiuntivi se la trasmissione avviene entro il termine di 30 giorni</i>	
UNO SPRINT ALLE RIQUALIFICAZIONI	32
<i>Iter speciali nelle leggi regionali per il recupero delle aree degradate</i>	
PERCORSO COMPLESSO MA «ATTIVABILE» SENZA LIMITI DI TEMPO	33
<i>L'ULTIMO ATTO/Al termine della procedura viene stipulata una convenzione che prevede anche le eventuali sanzioni</i>	
IL FUNZIONARIO «FIRMA» IL TRIBUTO.....	34
<i>Legittimi gli atti impositivi anche di chi non ha qualifica dirigenziale</i>	
SENZA DICHIARAZIONE LA SANZIONE CRESCE CON GLI ANNI.....	35
<i>A CONFRONTO/La replica della richiesta sembra ormai prevalere sul «cumulo giuridico», che aumenta la multa base dalla metà al triplo</i>	
ANCHE I DEPOSITI E I MAGAZZINI PAGANO LA TARSU	36
<i>LA REGOLA/La superficie imponibile esclude solo le aree dove per loro caratteristica si formano rifiuti speciali che l'impresa deve smaltire</i>	
TIA-SCUOLE: IL 5 PER CENTO VA GIRATO IN PROVINCIA.....	37
LA MOBILITÀ NON PERMETTE L'ASSUNZIONE	38
<i>La Corte dei conti «apre» le porte soltanto quando c'è una cessazione effettiva</i>	
LA LETTURA INNOVATIVA VALE PER IL FUTURO	39
<i>LA TUTELA/I comportamenti differenti ma in linea con i pareri resi nel passato mettono al riparo dalla colpa grave</i>	
DIRIGENTI A TEMPO CON DESTINO INCERTO PER I NUOVI VINCOLI	40
ITALIA OGGI	
STATO E CDP PARTNER DELLE PMI	41
LA REPUBBLICA	
SICUREZZA, ARRIVA IL "PREDATOR" COMUNALE.....	43
<i>A Chiari ultraleggero per controllare la zona. Il fondo del ministero finanzia 159 progetti</i>	
TELECAMERE NEI TAXI E DAVANTI AI CASSONETTI SÌ DAL GARANTE, MA SCATTANO NUOVI LIMITI	44
<i>Video e foto utilizzati per le multe non potranno mostrare i volti di chi c'è a bordo</i>	
CORRIERE ECONOMIA	
PENSIONI È ORA DI CORRERE AI RIPARI.....	45
<i>Versando da subito il Tfr in una gestione bilanciata si può sperare in un rendimento pari al 25% dell'ultimo stipendio</i>	
LA STAMPA	
RIFIUTI, LA IERVOLINO CONTRO BERTOLASO	48
LE CITTÀ PENTITE DELLA SECESSIONE.....	49
<i>Passati da Pesaro a Rimini dopo 40 anni di lotta sette Comuni fanno dietrofront. Ed è polemica</i>	

LE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

Valutazione delle performance e misurazione dei risultati nella pa le novità delle leggi 102/2009, decreto attuativo della legge 15/2009 e legge 69/09

La scelta di maggiore rilievo contenuta nel decreto attuativo della legge n. 15/2009 è costituito dalle nuove regole dettate per la valutazione del personale, dei dirigenti e delle attività delle strutture amministrative, nonché dalle connesse disposizioni dettate per la valorizzazione del merito. Queste disposizioni sono vincolanti per tutte le Pubbliche Amministrazioni e, per le regioni e gli enti locali, si applicano nelle linee essenziali, lasciando spazio alla autonomia degli enti per le concrete modalità attuative. Le nuove leggi modificano in modo assai radicale i sistemi di valutazione attualmente utilizzati, imponendo tra l'altro la misurazione del giudizio da parte degli utenti, la utilizzazione degli standard nazionali e il legame con l'andamento della produttività negli ultimi anni. Il rilievo della valutazione è inoltre rafforzato dalla scelta di utilizzare i suoi esiti per il conferimento e la revoca degli incarichi, nonché per le progressioni economiche e verticali. Durante il corso saranno affrontati i temi della valutazione delle performance e dell'introduzione di sistemi premianti, con riferimento alle novità introdotte dalla Riforma Brunetta ed a modelli sperimentati con successo. La giornata di formazione avrà luogo il 19 GENNAIO 2010 con il relatore il DR. Arturo BIANCO presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, dalle ore 9,30 alle 17,30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

SEMINARIO: LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE 94/2009 IN MATERIA ANAGRAFICA E DI STATO CIVILE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 21 GENNAIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

CICLO DI SEMINARI: CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER SEGRETARIO COMUNALE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 8 FEBBRAIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LA GESTIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA NELLA PA DOPO LA RIFORMA BRUNETTA

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 11 FEBBRAIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

LE AUTONOMIE

INCONTRO TEMATICO

Soluzioni consortili per l'Ufficio Tecnico Comunale

L'informatizzazione delle procedure e delle attività dell'Ufficio Tecnico è un'esigenza manifestata in più occasioni dagli Enti associati ASMEZ, al fine di esercitare un appropriato controllo del territorio, approntare una efficace programmazione per lo sviluppo locale e snellire i processi per garantire migliori servizi ai cittadini. Al fine di rispondere a tali esigenze ASMEZ ha stipulato una convenzione con la società S.T.R. spa (gruppo Sole 24 Ore), selezionata con procedura a evidenza pubblica (G.U. n. 82/2007), che rende possibile la fornitura a condizioni estremamente vantaggiose dei seguenti software ai Comuni associati:

- **VISION Area tecnica** - gestione tecnica lavori pubblici (**prezzari regionali integrati**)

Canone annuo di € 400,00

GRATUITO 1° anno

- **ENTI SOLUTION Area Amministrativa** - gestione amministrativa lavori pubblici

Canone annuo di € 500,00

- **ENTI SOLUTION Area Edilizia Privata** - gestione pratiche edilizie

Canone annuo di € 500,00

ASMEZ propone, quindi, soluzioni applicative e servizi informativi frutto delle proprie esperienze in merito ai **Sistemi Informativi Territoriali** e dell'interoperabilità applicativa promossa, perseguita e verificata con i partners selezionati. Allo scopo di prospettare le soluzioni ASMEZ per l'UTC martedì 15 dicembre 2009 dalle ore 9:30 alle 13:30, presso la sede ASMEZ di Napoli - Centro Direzionale, Is. G1 - Scala D, 11° piano, si terrà l'incontro di approfondimento "**Gestione dei procedimenti e delle istruttorie degli UT Comunali**". Tale occasione permetterà, inoltre, di raccogliere ulteriori esigenze e suggerimenti dalla base associativa per il perfezionamento delle soluzioni proposte per l'Ufficio Tecnico Comunale.



CONSORZIO

ASMEZ

14/12/2009

EDINA
soc. coop. a r.l.

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2009 non contiene documenti di particolare interesse per gli enti locali

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICO IMPIEGO

Presto il certificato medico elettronico

"È in via di realizzazione ed entrerà in vigore entro qualche mese il certificato medico elettronico". Lo ha confermato il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, oggi a Padova. "Tutti i medici saranno dotati di computer e avranno obbligo di inviare il certificato di malattia all'Inps, ciò riguarderà sia i dipendenti pubblici che i privati. Ciò consentirà un alleggerimento importante di burocrazia per l'Inps: infatti si tratta di 14-15 milioni di posizioni di lavoratori dipendenti - ha spiegato il ministro -. I medici tramite una certificazione standardizzata e che garantisce la tutela della privacy, invieranno i certificati via internet all'Inps: questa è già legge, il progetto è già partito e tra dicembre e febbraio il sistema verrà realizzato concretamente dopo un mese di doppio canale decideremo il d-day".

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

INNOVAZIONE E PA

Fra due settimane caselle posta elettronica certificata

"Daremo tra due settimane a tutti quelli che chiederanno, una casella postale elettronica" certificata "gratuita". La conferma il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, questa mattina a Padova. La richiesta va inoltrata al ministero della P.A. La riforma riguarda la sanità, la scuola, la giustizia e la burocrazia. Per quanto riguarda la sanità, Brunetta ha reso noto che "ci saranno 15 milioni di posizioni sanitarie di lavoratori dipendenti che passeranno on-line con un enorme risparmio di passaggi burocratici". Si prevede, solo per i certificati medici, un risparmio di un miliardo di euro, per quanto riguarda le ricette, si prevede che il 30% di abusi spariranno, con un risparmio di circa 5 miliardi di euro.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

EVASIONE FISCALE

Aderiscono due nuovi comuni

Si allargano le intese tra comuni e Agenzia delle entrate per la lotta all'evasione fiscale. Agli enti locali che avevano già sottoscritto il protocollo d'intesa biennale per lo scambio di informazioni, si sono aggiunti altri due comuni siciliani: Giovanni la Punta, in provincia di Catania e Floridia nel distretto di Siracusa. La collaborazione riguarda la segnalazione di comportamenti indicativi di una capacità contributiva da parte di soggetti che risiedono o svolgono un'attività nel territorio comunale, percependo il 30% delle somme riscosse a seguito dei controlli eseguiti. La possibilità per il Fisco, è quella di venire a conoscenza sia dei nominativi di chi svolge attività d'impresa senza una partita Iva, sia di chi, pur non dichiarando redditi fondiari, risulta proprietario di immobili. Lo scambio prevede anche la trasmissione, da parte dell'Agenzia e su richiesta dei comuni, dei dati che si riferiscono ad aperture o variazioni di partite Iva, degli estremi di contratti di locazione e dei nominativi di chi si è avvalso della rivalutazione di terreni edificabili e a destinazione agricola. Per finire, rientra nel filo diretto ente locale-Fisco, anche un'attività di formazione tecnico-tributaria dei funzionari comunali.

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

NEWS ENTI LOCALI**LOTTA ALLA MAFIA**

10mila beni confiscati

Alo scorso 30 giugno erano 10.118 i beni, tra immobili e aziende, confiscati alla criminalità organizzata. Di questi circa il 57% (5.407 beni del valore di 725 milioni di euro) è stato destinato o è in attesa di consegna a enti locali, alla vendita, all'affitto o mantenuto dallo Stato: dei 4.738 beni consegnati dal 1996, 998 sono stati consegnati negli ultimi 18 mesi e 3.740 nei 12 anni precedenti. Sono i dati contenuti nella relazione 2009 del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali, Antonio Maruccia, presentata al Parlamento lo scorso 23 novembre e pubblicata oggi on-line. Circa il 40% delle confische, quindi, ancora attende di essere destinato. Nello specifico allo scorso giugno i beni immobili confiscati alla criminalità erano 8.933: l'83% si trova nelle quattro regioni meridionali, con una netta prevalenza della Sicilia al 46%, mentre Campania e Calabria si attestano rispettivamente intorno al 15% e 14%, la Puglia all'8%. Il restante 17% è concentrato prevalentemente in Lombardia e nel Lazio. Sono in prevalenza appartamenti, case, locali generici, abitazioni e ville (4.702), terreni agricoli, con fabbricati rurali ed edificabili (2.287), box, garage, autorimesse, cantine e posti auto (1.075). Dei beni immobili confiscati il 60,5% (5.407) è stato destinato, la maggior parte (86%) agli Enti locali per finalità sociali, mentre il restante (14%) è stato mantenuto allo Stato per fini istituzionali. Allo stesso periodo le aziende confiscate alla criminalità erano 1.185: il 38% si trova in Sicilia,

mentre Campania e Lombardia si attestano rispettivamente intorno a 19% e 14%, il Lazio all'8%. Si tratta soprattutto di società a responsabilità limitata (575), imprese individuali (241), società in accomandita semplice (171). Il 32,7% delle aziende confiscate (388) è stato destinato, ma solo l'11% delle aziende è stato destinato alla vendita o all'affitto: il restante 89% è andato in liquidazione. Infatti un'azienda su tre risulta già in liquidazione o tecnicamente fallita prima della confisca definitiva e quindi precedentemente alla presa in consegna da parte dell'Agenzia del Demanio. Secondo il dossier del Commissario straordinario tra il 2008 e il 2009 l'incremento medio annuo delle destinazioni rispetto al 2007 è stato del 42%. Conseguentemente all'aumento del numero delle destinazioni e

ad una focalizzazione delle attività su beni di maggior valore, è cresciuto anche il valore complessivo dei beni destinati, con un incremento pari al 52% rispetto a due anni fa. In realtà 4.738 beni sono stati effettivamente consegnati, mentre i restanti 669 sono in attesa di consegna. Nel 2008 quasi 800 beni su 1.044 sono effettivamente giunti nella disponibilità dei comuni e degli altri enti assegnatari, mentre nel primo semestre 2009 risultano consegnati 216 beni su 424. Infine le occupazioni abusive, messe in atto dagli stessi mafiosi. Nei primi nove mesi del 2009 l'ufficio del Commissario ha proceduto, complessivamente, a liberare 160 beni immobili occupati, che si aggiungono ai 135 immobili liberati nel 2008.

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

NEWS ENTI LOCALI

PENSIONI

Un altro divario Nord-Sud

I pensionati vivono con 995 euro, ma se l'anziano risiede al Sud la quota di cui può disporre si riduce di oltre 150 euro (796) e scende ancora se è donna, arrivando a 630 euro. Secondo una ricerca dell'Auser, riportata dall'Ansa, che riferisce stime del 2009 elaborando dati dell'Inps, l'Italia si conferma un Paese «ad alta povertà e disuguaglianza». Differenze territoriali si hanno anche fra regioni del sud: tra l'importo delle pensioni di vecchiaia in Campania (827 euro) e quello della Calabria (648) ci sono circa 200 euro di differenza. Lazio, Lombardia, Liguria e Piemonte sono le uniche regioni che mostrano importi medi superiori ai mille euro. Al nord l'assegno della pensione di vecchiaia è di 1.067 euro, al centro è di 951, nel nord-est a 930, al Sud a 796. Nel 2009 in Lombardia il numero dei percettori di pensioni di vecchiaia con più di 65 anni è pari a circa il 74% della popolazione anziana: una quota che si abbassa fino al 40,7% in Sardegna e non raggiunge il 50% in molte regioni meridionali e nel Lazio. Il 6,8% delle prestazioni pensionistiche riguarda gli assegni sociali, di cui l'11,8% al sud, il 6,8% al centro, il 3,9% al Nord-ovest, il 3,7% al nord-est.

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

IL SOLE 24ORE – pag.4

GIUSTIZIA - I costi per l'accesso/L'alternativa. Sempre gratis dal prefetto ma in caso di bocciatura il conto è più salato

Il ricorso contro le multe non sarà più gratis

Scatterà il contributo unificato da 30 a 70 euro in caso di opposizione davanti al giudice di pace

Rischia di diventare la pietra tombale della giustizia «fai da te». Perlomeno quella che riguarda le decine di migliaia di cittadini che si oppongono davanti al giudice di pace alla categoria più classica delle sanzioni amministrative: le multe per le violazioni al codice della strada. È questo l'effetto più probabile del capitolo giustizia della finanziaria 2010 che, modificando alcune disposizioni del testo unico delle spese giudiziarie, cancella una serie di esenzioni all'obbligo di versare il contributo unificato. Il ticket d'accesso al giudizio che in alcuni casi è stabilito in misura fissa, in altri in misura proporzionale rispetto al valore della causa. Se la norma dovesse essere approvata così com'è, saranno eliminate le seguenti esenzioni: - per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a 2.500 euro (che sarà soggetto al pagamento di un contributo fisso di 30 euro); - per il processo cautelare attivato in corso di causa; - per il processo per regolamento di competenza e di giurisdizione; - per i giudizi di opposizione a ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative; - per i giudizi di lavoro, ma solo davanti alla Corte di cassazione. La stessa norma dispone inoltre l'applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo - per scaglioni di valore - anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali (attualmente il contributo fisso dovuto per queste tipologie di procedimenti è di 103,30 euro). Dunque, tra le esenzioni fatte saltare dalla finanziaria, sicuramente di maggiore impatto è quella che riguarda le opposizioni alle sanzioni amministrative, perché coinvolge un numero di procedimenti che sfiora ogni anno la soglia del milione e mezzo. Un'infinità di ricorsi al giudice di pace che a tutt'oggi non costa nulla, ma che dal prossimo anno la sua messa in moto potrebbe costringere a mettere mano al portafogli.

Se la multa non supera i 1.100 euro, il contributo unificato dovuto sarà infatti di 30 euro; per le sanzioni di importo più alto, la tassa sarà invece di 70 euro. Resta pur sempre salva la possibilità, contro le multe per infrazioni al codice della strada, di rivolgersi al prefetto, dove continua a non pagarsi nulla. Ma il rischio che le prefetture vengano prese d'assalto è limitato: in caso di bocciatura del ricorso, infatti, l'entità della multa da pagare sarà pari al doppio del minimo. Quindi il cittadino più smaliziato, che si faceva cioè il ricorso in casa - basta scaricare il facsimile del ricorso su internet o ritirare il modello presso l'ufficio giudiziario -, prima di recarsi dal giudice di pace competente, dovrà recarsi in tabaccheria per pagare il balzello, la cui ricevuta sarà da allegare al ricorso insieme alla copia della multa contestata. C'è da scommettere che con l'introduzione di questa tassa assisteremo non solo al crollo delle opposizioni, ma anche a un respiro di sollie-

vo da parte dei giudici di pace sommersi dalle opposizioni. Sebbene l'altro elemento che ha reso vantaggioso questa tipologia di ricorso alla giustizia - vale a dire la consuetudine di non condannare alle spese nel caso la richiesta del cittadino venga rigettata dal giudice - non sia stato toccato dal legislatore, il dover anticipare una somma, seppure modesta nel suo ammontare più basso, avrà un'efficacia deterrente. Con ogni probabilità lo stesso discorso può essere fatto anche per le impugnazioni delle delibere dell'assemblea di condominio, altro luogo insieme alla strada ad alto tasso di litigiosità. Qui ci sarà da verificare quanto l'eventuale aumento - ora si paga un contributo fisso da 103,30 euro, mentre dal 2010 gli importi potrebbero essere legati al valore della causa - riuscirà a dissuadere i vicini di casa dall'andare in tribunale.

Andrea Maria Candidi

IL VERTICE SUL CLIMA - Le iniziative a livello locale

La squadra dei sindaci a impatto zero cambia l'aria alle città

Fotovoltaico, edilizia sostenibile, rifiuti: le scelte adottate da piccoli e grandi comuni

Un piccolo comune può salvare il pianeta. La pensano così tante amministrazioni locali italiane che negli ultimi anni hanno cambiato la rotta, virando verso una politica più "verde". Anche se in ordine sparso, le iniziative comunali che puntano al risparmio energetico e all'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica sono un buon punto di partenza. Uno dei comuni più attenti all'ambiente è Reggio Emilia: qui negli ultimi anni si sono trovate risorse per investire sia sulla mobilità alternativa sia sull'edilizia sostenibile, passando per la produzione di energia e per il teleriscaldamento. «Siamo partiti dalla consapevolezza che i nostri stili di vita ci allontanano da Kyoto - spiega l'assessore alle Risorse del territorio del comune di Reggio Emilia, Ugo Ferrari - e che c'era bisogno di partire dai piccoli gesti quotidiani, come prendere la bicicletta invece che l'auto o costruire la propria casa in maniera efficiente». Le iniziative del comune di Reggio Emilia hanno portato nel 2008 a un risparmio di 42 tonnellate di anidride carbonica prodotta e per il 2020 il piano energetico comunale dovrebbe garantire una diminuzione pari a 195mila tonnellate. Anche una metropoli complessa e variegata come Roma ha deciso di investire sul futuro: nel 2010 arriverà nella capitale l'illuminazione pubblica a led. La prima fase del progetto prevede l'installazione di 361 nuove luci a impatto zero in alcune zone periferiche della città, ma l'obiettivo finale è di raggiungere 100mila installazioni entro il 2020. Le iniziative del comune di Roma non finiscono qui: il masterplan prevede anche la realizzazione di dieci stazioni per la distribuzione di idrogeno e metano per le auto entro il 2011, l'investimento in ricerca sul fronte dei veicoli elettrici, la riduzione del 50% dei consumi elettrici e dell'80% dei consumi termici delle scuole attraverso l'installazione di impianti solari e fotovoltaici. A fare da apripista, però, sono quasi sempre i piccoli comuni: l'idea dei led, per esempio, nasce a Torraca, in provincia di Salerno, primo paese al mondo ad aver convertito tutta l'illuminazione pubblica a led. I 700 punti luce - realizzati grazie a fondi regionali - sono costati 280mila euro, un costo recuperabile in sei anni. L'impianto fa risparmiare circa il 70% dei consumi energetici, riduce del 70% i costi di manutenzione, elimina l'inquinamento

luminoso e - funzionando a 24 Volt - risolve anche il problema della sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione. L'associazione "Comuni virtuosi" ha deciso di riunire tutti gli enti più attenti alle tematiche ambientali e ha stilato con i loro progetti un decalogo di "best practice" facili da realizzare. «Vogliamo far emergere, valorizzare e diffondere la cultura del buon senso e della concretezza - spiega il coordinatore Marco Boschini, assessore del comune di Colorno (Pr) -, nell'ottica di una sostanziale riduzione dell'impronta ecologica dei comuni e delle comunità locali». L'associazione ha individuato cinque macrocategorie di interventi (gestione del territorio; impronta ecologica; rifiuti; mobilità e nuovi stili di vita) che i comuni dovrebbero realizzare. Uno dei progetti premiati quest'anno è stato presentato da tre comuni della provincia di Catanzaro (Olivadi, San Vito sullo Ionio, e Cenadi) dove sono stati avviati gruppi di acquisto comunale per la diffusione dei pannelli fotovoltaici a costo zero da installare sui tetti dei residenti. Cassinetta di Lugagnano, in provincia di Milano, è, invece, il primo comune in Italia ad aver approvato un piano di gestione del territo-

rio a crescita zero. C'è poi l'esperienza di Don, un piccolo centro in provincia di Trento dove per ogni abitante è installato un metro quadro di impianto solare termico. Se per i piccoli comuni è più facile, per i grandi è più soddisfacente: Lecce, per esempio, è il primo comune con più di 50mila abitanti ad aver installato impianti alternativi (solari, fotovoltaici ed eolici) in grado di soddisfare il 100% delle esigenze dei cittadini. «Abbiamo un vantaggio territoriale da sfruttare - spiega Filippo Bernocchi, delegato Anci all'energia - e lo stiamo facendo nel migliore dei modi, anche se manca una programmazione nazionale». Ecco che allora arrivano il primato europeo per la produzione di energia geotermica, leadership di Piemonte, Trentino e Lombardia nel settore idroelettrico, i record di Puglia, Sardegna e Sicilia nel solare e nell'eolico. «I comuni sono molto attenti - afferma Bernocchi - ma non si può nascondere che soprattutto per i piccoli enti c'è un problema di bilancio: questi investimenti costano molto e le risorse scarseggiano sempre». Mentre le fonti alternative in Italia prendono il largo, si affaccia all'orizzonte la prossima sfida: trasformare i rifiuti in ener-

14/12/2009

gia. «Abbiamo l'opportunità- spiega Bernocchi - di convertire un costo in una risorsa. Ma per farlo abbiamo bisogno di regole certe da parte del governo». Che i comuni da soli non possano raggiungere i risultati lo conferma anche Karl-Ludwig Schibel, coordinatore di Alleanza per il Clima Italia: «Il Comune di Hannover, per esempio, è riuscito a ridurre solo dell'11,5% le sue emissioni di gas serra dal 1990 ad oggi, eppure ha intrapreso numerose iniziative. Se non cambiano le condizioni quadro nazionali ed europee, i comuni non saranno in grado di fare la loro parte e perderemo una grande occasione».

Francesca Milano

IL VERTICE SUL CLIMA - *Le iniziative a livello locale/* Un premio.
I progetti interessano tutti gli ambiti

A Bra un ambiente a 5 stelle

Se passeggi a piedi o in bicicletta in via Montegrappa, a Bra, in provincia di Cuneo, puoi leggere sul cartellone luminoso quanta energia si sta risparmiando grazie ai pannelli fotovoltaici installati sul tetto della scuola elementare. E se, proseguendo il cammino, vuoi fermarti a comprare un po' di verdura al mercato, sei sicuro che quei prodotti abbiano fatto poca strada per arrivare sul

bancone e abbiano, quindi, inquinato meno. Non è utopia, è un comune italiano, con i suoi problemi, i suoi 30mila abitanti e le sue "cinque stelle" conquistate sul campo. Bra ha infatti vinto lo scettro contro altri 170 enti partecipanti al premio "Comuni virtuosi". «Abbiamo sempre prestato grande attenzione all'ambiente e all'energia - dice il sindaco Bruna Sibille - ma ci siamo resi conto che le

iniziative non erano organiche. Abbiamo allora deciso di puntare sui nostri punti deboli, come la mobilità e la qualità dell'aria. E abbiamo vinto». I progetti presentati dal comune di Bra spaziano in tutti gli ambiti: la progettazione partecipata realizzata attraverso il programma integrato di sviluppo locale (Pisl), l'attivazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola elementare, i progetti di riduzione

dei rifiuti, le diverse attività di mobilità sostenibile realizzate attraverso il movimento, la conurbazione trasporti, il servizio di bike sharing e il pedibus, le iniziative di promozione della filiera corta, la gestione dei rifiuti. «Cambiare le abitudini - sottolinea il sindaco Sibille - è più facile di quanto si creda».

ENTI LOCALI - Le conseguenze della sforbiciata a giunte e consigli prevista dall'emendamento alla manovra

Dieta di assessori al Nord

In Lombardia, Piemonte e Veneto il 40% dei posti cancellati

Si concentreranno in Lombardia, Piemonte e Veneto gli effetti della drastica sfoltita che la finanziaria 2010, in votazione questa settimana alla Camera, imporrà agli organismi politici di comuni e province. Le tre regioni assorbiranno da sole il 40% dei tagli con cui le nuove regole sono destinate ad alleggerire giunte e consigli: l'epicentro sarà negli enti locali lombardi, che perderanno 4.100 consiglieri comunali e più di 2.500 assessori (22 dei quali in provincia); in Piemonte la cura porterà via 4.300 posti e in Veneto 2.821. Sarà ultraleggero, invece, il conto nelle regioni a statuto speciale, che spesso seguono regole a sé e anche in caso di adeguamento dovrebbero limitarsi a piccoli restyling delle norme già in vigore. La geografia rivolta a Nord dello sfoltimento alla politica locale è l'effetto matematico del meccanismo previsto dal maxi-emendamento, e non certo di una volontà politica su cui l'autore della norma, il ministro per la Semplificazione Roberto Calderoli, può vantare la patente di insospettabile. La cura introdotta nel maxi-emendamento si concentra nei comuni, e dunque colpisce di più il diluvio di enti spesso piccoli e piccolissimi che popolano la fascia padana (Piemonte e Lombardia, per esempio, ospitano il 40% dei comuni italiani con meno di 3mila abitanti). Ai municipi, infatti, la manovra emendata in commissione Bilancio alla Camera propone una dieta in due mosse. La prima taglia del 20% (in realtà il 18%, grazie agli arrotondamenti) il numero di posti in consiglio comunale e la seconda, con un effetto trascinarsi, riduce l'estensione alle giunte, prevedendo un assessore ogni quattro consiglieri anziché uno ogni tre; dal momento che il nuovo parametro si applicherà sui consigli già alleggeriti dalla prima mossa, alla fine dei giochi scomparirà quasi il 40% degli attuali posti da assessore. Nulla di tutto ciò accade in provincia, dove i consigli sono stati messi al sicuro dal fatto che per diminuirne i componenti sarebbe stato necessario cambiare anche i confini dei collegi elettorali

uninominali. I calcoli riprodotti nel grafico, in realtà, fanno un passo in più rispetto alla previsione letterale della norma. Oltre che essere inusuale, infatti, l'inserimento in finanziaria di una riforma ordinamentale ha una conseguenza curiosa: le previsioni della finanziaria valgono per tre anni, per cui la cura scritta nel maxi-emendamento, che naturalmente non cancella i posti attuali (i politici locali sono eletti e non si possono mandare a casa per legge) ma si applica alla fine dei mandati, non tocca i comuni e le province che andranno al voto dal 2013 in poi. È chiaro che occorrerà un nuovo intervento per evitare il paradosso di comuni uguali a cui si riservano trattamenti diversi. La sede naturale per mettere a regime le nuove taglie di consigli e giunte sarà il disegno di legge per la Carta delle autonomie, che sta iniziando il cammino parlamentare. Il governo, del resto, sembra deciso ad andare avanti su questa strada, come mostra anche il rilancio operato alla fine della scorsa settimana dal ministro Calderoli, che ha

risposto alle critiche dei sindaci annunciando di aver presentato al premier Berlusconi una proposta che taglia di oltre il 30% anche i parlamentari nazionali. «In sei mesi - ha detto il ministro - può essere legge». La mappa dei tagli disegnata qui a fianco, poi, calcola anche il numero (esiguo) dei posti a cui gli enti delle regioni a Statuto speciale dovrebbero rinunciare per adeguare le quote di rappresentanza decise a livello nazionale. In realtà, le norme autonome sono già molto vicine a quelle riformate dalla finanziaria, e l'unico effetto di un certo peso (quasi 1.500 posti all'addio) si avrebbe in Sardegna, perché nonostante il lungo dibattito in regione, Cagliari non si è ancora data una legge a sé. Nulla quaestio, infine, per le province di Trento e Bolzano, che sono a tutti gli effetti equiparate alle regioni, mentre ad Aosta la regione assorbe tutte le competenze di un'ipotetica provincia.

Gianni Trovati



IL SOLE 24ORE – pag.17

La mappa dei tagli

I posti negli organi politici degli enti locali cancellati dalla Finanziaria

■ Consiglieri ■ Assessori



Nota: Per le regioni a Statuto speciale si stimano gli effetti di un eventuale adeguamento
Fonte: elaborazione Sole 24 Ore del Lunedì

ENTI LOCALI/Le altre misure. Via 10mila cariche

Brusco stop ai quartieri ma Roma «salva» i municipi

IL CASO/La Finanziaria riguarda il prossimo triennio ma la capitale tornerà al voto solo nel 2013 e sono possibili soluzioni diverse a regime

Scritto così, l'emendamento taglia-posti alla finanziaria 2010 dà il colpo di grazia a tutti i consigli circoscrizionali, oggetto da tempo di una cura "a rate" bipartisan che aveva cancellato indennità e gettoni di presenza lontano dai capoluoghi di provincia (finanziaria 2007) e poi li aveva cancellati del tutto nelle città sotto i 100mila abitanti (finanziaria 2008). Con la «soppressione» prevista dal correttivo alla nuova manovra approvato in commissione Bilancio a Montecitorio, scompare del tutto «l'ulteriore decentramento comunale» che negli anni aveva moltiplicato le seggiole nei quartieri, portandole nel tempo fin sopra quota 10mila. La nuova norma non fa alcuna distinzione, e dunque dà l'addio a tutti i 2.500 consiglieri, che sono sopravvissuti nei quartieri agli attacchi degli anni scorsi. Anche i XX municipi

romani, che hanno funzioni più consistenti rispetto alle circoscrizioni delle altre città, impiegano 500 consiglieri, costano per funzionare quasi 10 milioni all'anno e offrono ai presidenti indennità mensili anche superiori ai 3.800 euro. Attenzione, però: nella Capitale si voterà nel 2013, quindi dopo il triennio su cui agisce la finanziaria in cottura in Parlamento, per cui senza nuovi interventi i "minicomuni" romani saranno risparmiati dalla tagliola. Sottigliezze a parte, è possibile che nella sistemazione con cui il codice delle autonomie darà l'assetto definitivo agli ordinamenti locali, la Capitale riesca a spuntare qualche deroga ad hoc. L'antipasto del codice delle autonomie, che si occuperà anche di ambiti territoriali e bacini, non sembra invece lasciare speranza ai consorzi di funzioni tra gli enti locali, di cui nessuno finora è

riuscito a fornire il numero esatto. Anche la Funzione pubblica, che da due anni chiede a tutte le amministrazioni di aggiornare il censimento delle partecipazioni, finora si è dovuta arrendere al fatto che manca all'appello quasi un terzo degli enti locali. Una stima prudente, elaborata sulla base dell'ultimo monitoraggio di Palazzo Vidoni, parla di circa 1.700 realtà, in cui troverebbero un'indennità o un gettone almeno 5mila persone. Non è il colpo di grazia, ma tanto ci assomiglia, quello inferto dal maxi-emendamento alle comunità montane. Anche questo è un argomento ormai abituale delle ultime manovre: quella per 2008, firmata dal governo Prodi, ne aveva affidato la riforma alle regioni, che dopo un lungo iter ne avevano cancellate no su 300 nei territori a Statuto ordinario. La manovra ora completa la " regionalizza-

zione" del problema, azzeccando però anche il fondo statale che fino a oggi le finanziava: l'assegno annuale previsto nel 2010 era di 50 milioni, 15 dei quali saranno girati l'anno prossimo alle regioni per ammorbidire il passaggio di consegne. Se il taglio del 75% dei fondi si dovesse tradurre in un equivalente riduzione dei posti, sarebbero circa 8mila i rappresentanti comunali a dover dire addio alle comunità. Il risultato finale dipenderà però anche dalla disponibilità delle regioni di Metterci una pezza, che in qualche caso potrebbe essere indispensabile: lo stesso servizio studi della commissione Bilancio, del resto, avverte che con il taglio non sono chiari gli «effetti che potrebbero determinarsi sui vincoli giuridici, contrattuali e finanziari in essere a carico delle comunità montane».

ENTI LOCALI**Tempi lunghi per l'addio ai direttori generali**

E se alla fine ai direttori generali dei comuni non succedesse nulla? Assorbita la "botta" iniziale data dalla lettura del comma che ne «sopprime» la figura nei comuni (e non nelle province), il clima fra gli interessati sembra tornato più disteso, per una serie di ragioni. Prima di tutto, anche se ovviamente manca ancora un'interpretazione ufficiale, l'orientamento che trapela sembra salvare i contratti esistenti, prevedendo l'addio al direttore generale solo alla fine del suo attuale rapporto di lavoro (che di norma scade insieme al mandato del sindaco che lo ha scelto). Niente valigie, quindi, per chi guida la macchina amministrativa nei comuni che hanno

rinnovato giunta e consiglio dal 2008 in poi, e che salvo sorprese dovrebbero tornare alle urne dal 2013. Per loro, la norma inserita nel maxi-emendamento alla manovra 2010 non dispone nulla, e prima di allora non manca certo il tempo per trovare una soluzione. Dal canto suo l'Andigel, l'associazione che riunisce i city manager, si è affrettata a definire la norma «incongruente e incostituzionale», in «aperto contrasto» con l'autonomia organizzativa riconosciuta agli enti locali dal Titolo V riformato nel 2001. Segno che, nel caso di linea dura, il contenzioso si accenderebbe subito e potrebbe portare i comuni, con l'appoggio di qualche regione, a chiedere l'intervento della

Consulta. La "zampata" del ministro Calderoli in finanziaria, in realtà, tocca però un problema reale. La stessa associazione dei manager locali cita nel suo comunicato i 150 direttori generali «puri» che oggi sono in azione nei comuni. Accanto a loro, però, operano molti segretari che hanno ottenuto dai sindaci le funzioni (e le indennità) da dg, con un meccanismo che si è affacciato anche in molti comuni al di sotto dei 15mila abitanti, soglia che le leggi attuali richiedono per potersi avvalere di un city manager. Proprio quest'ultimo è il punto più delicato della questione ed è all'origine della pioggia di proposte di riforma della funzione che si sono alternate nelle varie

versioni di codice delle autonomie preparate fin dalla scorsa legislatura. Nei testi elaborati nei mesi scorsi si erano alternate diverse soglie dimensionali (65mila abitanti, 100mila...) sotto le quali impedire i contratti da direttore generale, e soprattutto aveva preso forma l'idea di vietare il "doppio incarico" di segretario e direttore. Difficile, per ora, capire dove si fermerà il pallino di una riforma a regime, ma non c'è dubbio sul fatto che l'emendamento alla finanziaria riapre la discussione sulla figura unica «apicale» degli enti locali, e riaccende i fuochi della rivalità fra segretari e direttori.

L'AGENDA DEL PARLAMENTO - Il via libera della Camera atteso tra giovedì e venerdì

Il voto sulla Finanziaria con l'incognita fiducia

Tempi incerti su processo breve e legittimo impedimento

La Camera vota la Finanziaria 2010, mentre il Senato si appresta a varare la Finanziaria del futuro. I due volti delle regole della manovra di finanza pubblica - quelle di oggi e quelle che invece si applicheranno fin dal 2011 - si incrociano questa settimana tra Montecitorio e Palazzo Madama. Una settimana parlamentare - la penultima prima dello stop festivo di quasi venti giorni per deputati e senatori - che si annuncia quanto mai carica di tensioni politiche. Da una parte per le contestazioni di tutte le opposizioni - dal Pd all'Udc all'Idv - al metodo e al merito seguiti dal Governo con la Finanziaria 2010. Dall'altra per l'avvitamento della questione giustizia soprattutto dopo le dure parole usate giovedì

scorso da Silvio Berlusconi a Bonn verso magistratura, Corte costituzionale e Quirinale: i Ddl salva-premier - processo breve, costituzionalizzazione del lodo Alfano bocciato dalla Consulta, impedimento alla partecipazione ai dibattimenti - sono il difficilissimo nodo da sciogliere per una maggioranza che vede al suo interno spaccature sempre più profonde tra lo stesso premier e il presidente della Camera, Gianfranco Fini. Tutte tensioni che inevitabilmente si scaricheranno sull'andamento complessivo dei lavori parlamentari. Alla Camera, intanto, i riflettori sono puntati sulla manovra per il 2010, che secondo calendario incasserà tra giovedì e venerdì il via libera: nonostante la riduzione a solo 49 degli emendamenti

da parte di Pd, Udc e Idv, la richiesta di fiducia al maxi-emendamento da parte del Governo è sempre nell'aria. Per la Finanziaria in ogni caso il varo definitivo è rimandato alla settimana prossima, proprio prima di Natale, col voto del Senato. E proprio a Palazzo Madama andranno di scena da domani le regole per la manovra del futuro, col Ddl, una volta tanto bipartizan, sulla nuova «legge di contabilità e finanza pubblica». Il capitolo giustizia procede intanto su strade separate tra Camera e Senato. In particolare, il processo breve è all'esame della commissione Giustizia a Palazzo Madama, mentre il "legittimo impedimento" è all'ordine del giorno della stessa commissione del Senato. Con tempi di approvazione, quindi di

trasmissione alle assemblee e di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, interamente da definire. Il risultato è che le incertezze e le tensioni politiche determinate dalle nuove leggi invocate dal premier freneranno ancora di più la normale attività parlamentare, già di per sé rallentata e occupata in maniera preponderante dall'esame dei decreti legge. E non che manchino nelle agende di Camera e Senato altri appuntamenti attesi o anche politicamente ingombranti. Come il Ddl sul lavoro collegato alla Finanziaria 2009, le norme sul diritto di cittadinanza, il bio-testamento, la Comunitaria 2009. In più casi se ne riparlerà nel 2010, situazione politica permettendo.

Roberto Turno

FINANZIARIA - La mappa degli interventi a favore dei lavoratori **Il pacchetto welfare rispolvera lo staff leasing**

La somministrazione a tempo indeterminato voluta da Biagi entra nel maxi-emendamento

Bonus per le agenzie che ritrovano un posto ai disoccupati, nuove regole per gli apprendisti, sgravi alle imprese che assumono gli over 50, sviluppo del sistema dei voucher e aiuti ai co.co.pro che perdono il lavoro. Sono queste le principali misure del pacchetto welfare contenuto nella Finanziaria 2010 (all'esame della Camera), che conferma provvedimenti pre-crisi, come la detassazione del salario di produttività, e interventi varati nel clou della recessione, in primis l'allargamento delle maglie della cassa in deroga. E con un tridente di potenziali beneficiari: lavoratori, imprese e agenzie interinali. Per queste ultime, dal maxi-emendamento presentato una settimana fa è rispuntata la somministrazione a tempo indeterminato, il cosiddetto staff leasing, introdotto dalla legge Biagi e poi abolito dal Protocollo del welfare del

2007. Una formula che prevede l'assunzione diretta da parte delle agenzie per il lavoro di addetti che andranno a prestare la propria attività presso le imprese clienti, in virtù di un accordo commerciale a tempo indeterminato tra agenzia e azienda. La Manovra estende lo strumento ai servizi privati e pubblici per offrire cura e assistenza alla famiglia. Un business anticiclico, visto il progressivo invecchiamento della popolazione, che potrebbe rilanciare il mercato della somministrazione, duramente colpito dalla crisi. Gli ultimi dati disponibili - registrati da Ebitemp, l'ente bilaterale di categoria - parlano di 205mila interinali occupati in media ogni mese, oltre un terzo in meno rispetto alla metà del 2008. «Lo staff leasing è uno strumento di stabilità per il lavoratore - dichiara Gennaro delli Santi Cimaglia, presidente di As-solavoro - che può produrre

effetti positivi contro fenomeni come gli appalti per i quali vengono impiegati addetti poco pagati e con scarse tutele e il lavoro irregolare». Di diverso avviso Filomena Trizio, segretario Nidil, il sindacato degli atipici della Cgil: «Siamo contrari alla reintroduzione dello staff leasing, perché deresponsabilizza le aziende utilizzatrici nei confronti dei lavoratori: c'è il pericolo che su questi ultimi ricadano i rischi d'impresa legati ai processi di ristrutturazione in atto». Più favorevole invece il giudizio di Felsa-Cisl: «Per i dipendenti - commenta il segretario Ivan Guizzardi - aumenta la possibilità di arrivare al posto fisso, grazie all'intermediazione dell'agenzia interinale». Concorde e positivo, invece, il giudizio dei sindacati sull'altra misura che tocca le agenzie per il lavoro: un bonus monetario per ogni lavoratore fatto assumere. Si parte con 800 euro

per chi riesce a strappare contratti di durata tra uno e due anni, per salire a 1.200 euro nel caso di periodi superiori o di assunzioni a tempo indeterminato e arrivare fino a 5mila euro per il reclutamento di persone diversamente abili. «È una misura interessante - sottolinea Guizzardi - che riconosce l'efficacia delle agenzie per il lavoro nell'intermediazione tra domanda e offerta e favorisce il reinserimento dei lavoratori, anche a tempo indeterminato». Un traguardo - quello del posto fisso - centrato da 2.800 persone nell'ultimo anno, grazie all'intervento delle agenzie private. «Per aumentare questa platea - conclude Trizio - sarebbe stato opportuno riconoscere il bonus monetario solo in caso di ricollocamento a tempo indeterminato».

Francesca Barbieri

OCCUPAZIONE E BUROCRAZIA - La «sana e robusta costituzione» è ancora tra i requisiti necessari per formalizzare l'assunzione

Il certificato ha una salute di ferro

Abolito in molte regioni continua a essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche

Che l'impresa fosse eroica lo sapeva bene anche Livia Turco quando, alla guida del ministero della salute nella passata legislatura, preparando un disegno di legge sulla semplificazione, aveva calcolato il peso della burocrazia sulla sanità. Numeri sconcertanti. Cinque milioni e mezzo di certificati "inutili" con un costo complessivo - calcolato per difetto - di circa 40 milioni di euro. Numeri da aggiornare, visto che nel paese la contrapposizione tra esigenze di semplificazione e nuove complicazioni è sempre più viva. Succede così che, se anche in più della metà delle regioni d'Italia sia stato ormai abolito, il vecchio certificato di sana e robusta costituzione - o una versione molto simile - venga richiesto dal ministero dell'Interno, come requisito fondamentale per l'assunzione delle figure addette alla sicurezza (rondisti e buttafuori). Il problema non è di facile soluzione. Sebbene una legge di semplificazione sia richiesta a gran voce dagli stessi operatori sanitari, nulla di concreto è stato ancora fatto a livello nazionale. Nel nostro paese, dunque, vengono chiesti tre certificati per ogni decesso. Moltiplicati per i circa 500mila morti registrati ogni anno, si ottengono un milione e mezzo di pratiche. E questa è solo una parte di quel mare di inutili scartoffie che sommerge quotidianamente la sanità pubblica. Il record delle richieste è registrato proprio dal certificato di sana e robusta costituzione. Duro a morire, "colpisce" ogni anno più di due milioni e mezzo di persone. Molto richiesto anche il certificato di idoneità al lavoro o al servizio; una variante del primo che è l'incubo dei circa 800mila insegnanti - i supplenti a ogni inizio di anno scolastico - che devono presentarlo al momento dell'assunzione, di 200mila lavoratori (parrucchieri, maestri di sci, giudici di pace eccetera) che devono produrlo ogni anno e di circa 150mila aspiranti volontari che fanno domanda per svolgere il servizio civile. Il

vuoto legislativo nazionale è stato compensato dalla crociata di alcune regioni contro i paradossali sprechi di soldi e risorse umane. La Lombardia, per esempio, ha dato il primo colpo di scure nel 2003, abbattendo con una legge regionale ben otto certificati "di provata inefficacia e inutilità". Tra questi, appunto, il certificato di sana e robusta costituzione e quelli di idoneità per l'assunzione al pubblico impiego. Dai calcoli della regione la semplificazione ha comportato la liberazione di preziose risorse. In cifre il risparmio è stato, in un anno, di più di 100mila ore tra personale medico, infermieristico e amministrativo. In sostanza 70 operatori in più da riconvertire, attraverso specifica formazione, in settori strategici che operano in carenza di operatori. Nonostante la battaglia ai certificati inutili sia stata portata avanti da molte regioni d'Italia, la sua efficacia è messa a dura prova dalla lentezza all'adeguamento di molte amministrazioni pubbliche e da alcune contraddizioni

delle norme regionali. Così, certificati cancellati da un articolo della legge, vengono di fatto resuscitati dall'articolo successivo. In Friuli Venezia Giulia, per esempio, - come recitava Giorgio Ferigo, medico igienista alimentare, scomparso due anni fa, autore del libro "Il certificato come sevizia" - «si abolivano una ventina di certificati medici tra i più scombinati, esilaranti, privi di fondamento scientifico e di comprovata, sfolgorante, sesquipedale inutilità». Gli stessi, però, «cacciati dalla porta, rientrano dalla finestra», dando «il via alla rumorosa canea dei burocrati pronti a difendere strenuamente la propria coperta di Linus». Tutto questo per documenti che «spesso non certificano nulla di certificabile e costringono il medico che li rilascia a illazioni, predizioni, previsioni e un esercizio della prognostica che si rivela molto prossimo alla divinazione».

Rosalba Reggio

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.4

ACCERTAMENTI - Le norme in vigore sono sufficienti a legittimare l'esclusione Ici

Per la ruralità del bene non c'è classe catastale

Ma una contraria sentenza della Cassazione crea dubbi

L'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati rurali e la necessità che questa sia espressamente prevista da una norma di legge tornano di attualità a pochi giorni dalla scadenza del saldo 2009. Alcuni parlamentari, infatti, il 2 dicembre scorso, nel question time in Commissione finanze della Camera, hanno presentato una interrogazione urgente (n. 5-012183) al ministro dell'Economia e delle Finanze per chiedere l'emanazione di un provvedimento che chiarisca definitivamente l'esclusione dei fabbricati rurali dall'Ici, indipendentemente dalla classificazione catastale. Ciò in virtù del contenuto della sentenza dalla Corte di cassazione n. 18565 del 21 agosto 2009, la quale ha riservato la natura di fabbricato rurale alle costruzioni accatastate nelle categorie "A6" (abitazioni di tipo rurale) categoria peraltro in disuso e "D/10" (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole). La sentenza della Suprema corte ha indotto molti comuni ad avviare accertamenti d'imposta in materia di Ici per i fabbricati rurali, che se accatastati, non rientrano nelle predette categorie catastali. Il sottosegretario alle Finanze, Daniele Molgora, nel rispondere al quesito ha comunicato che un eventuale intervento normativo nell'ambito della legge finanziaria in corso di approvazione alle Camere sarebbe inammissibile per estraneità della materia, impegnandosi però a trovare un'adeguata soluzione. La questione resta, dunque ancora aperta. E nasce dalla richiesta di rimborso Ici relativamente a un fabbricato strumentale utilizzato e posseduto da una cooperativa di trasformazione di prodotti agricoli conferiti dai soci. La Suprema corte ha considerato la più recente disposizione in materia, introdotta dall'articolo 23, comma i bis del Dl n. 207/08, convertito nella legge n. 14/09 la quale testualmente recita: «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), l'articolo 2, comma i lettera a) del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504 (istituzione dell'Ici), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni». La Suprema corte attribuisce correttamente alla norma carattere interpretativo e quindi efficace anche per il passato, ritenendo però che essa valorizzi i precedenti giurisprudenziali secondo

cui il requisito di ruralità produce effetti soltanto ai fini dell'accatastamento in quanto l'articolo 9 del Dl n.557/93 ha influito sulla classificazione catastale ma non sulla assoggettabilità del fabbricato all'imposta comunale (tale norma è rubricata «istituzione del catasto fabbricati»). Da ciò ne discende, secondo la Suprema corte, che soltanto i fabbricati classificati nelle categorie catastali "A6" e "D/10" possono essere considerati rurali; di conseguenza il proprietario della costruzione che non è stata iscritta nel catasto nell'ambito di tali categorie deve impugnare l'accatastamento. A questo punto, però, la richiesta formulata con il question time potrebbe essere già superata e risolta dalle regole vigenti. A nostro parere non occorre, infatti, un'altra disposizione di legge essendo chiara la norma interpretativa introdotta dall'articolo 23 del Dl n. 207/08. Questa disposizione, con riferimento anici, afferma i seguenti principi: a) la costruzione rurale non è considerata un fabbricato (infatti la sua rendita catastale è compresa nel reddito dominicale del terreno); b) la natura di fabbricato rurale prescinde dall'iscrizione catastale (quindi non può avere rilevanza l'iscrizione o meno nelle categorie catastali A/6 o D/10); c) i requisiti di ruralità sono quelli contenuti nell'articolo 9 del

Dl n. 557/93 (si tratta quindi di requisiti oggettivi che possono mutare nel tempo e quindi a maggior ragione non può avere alcun significato l'iscrizione in una determinata categoria catastale). La categoria catastale del fabbricato ai fini del requisito di ruralità, dunque, è una condizione non prevista dalla legge. Ad esempio la lettera i) del comma 3 bis dell'articolo 9 del Dl n. 557/93, dispone che ha natura rurale il fabbricato strumentale allo svolgimento dell'attività agricola e in particolare le costruzioni adibite alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative agricole. Non è quindi significativo se la classificazione catastale sia D/8 anziché D/10 qualora il fabbricato sia destinato a tali fini; proprio per queste ragioni la norma interpretativa ha previsto l'irrilevanza dell'iscrizione catastale. E se la costruzione iscritta in catasto nella categoria D/10 venisse affittata a terzi e quindi non sarebbe più strumentale alla attività agricola, perderebbe la ruralità anche permanendo la classificazione D/10. Se un coltivatore diretto costruisce una casa sul proprio fondo agricolo da destinare a propria residenza, la ruralità dell'abitazione è fuori discussione ai sensi dell'articolo 9, del Dl n.557/93,

14/12/2009

comma 3, lettera a) e l'abitazione non può non essere rurale ancorché venga classificata A/3. L'intento del legislatore è quello di classificare rurali i fabbricati in forza della loro destinazione effettiva. Peraltro i commi 3 e 3 bis dell'articolo 9 del decreto legge n. 557/93 prevedono espressamente che le disposizioni ivi contenute hanno effetti soltanto fiscali; in sostanza non vi è alcun collegamento fra la norma fiscale e la classificazione catastale.

Gian Paolo Tosoni

ACCERTAMENTI

Cade il vincolo sulla proprietà fabbricato-terreno

Con due recenti sentenze la Corte di cassazione ha riconosciuto la ruralità delle costruzioni possedute dalle cooperative agricole (Sentenze 18 novembre 2009 n. 24299 e 24300). Le controversie riguardavano l'annosa questione relativa alla mancata coincidenza tra il soggetto proprietario dei terreni cui i fabbricati sono asserviti e la proprietà dei fabbricati medesimi. Infatti nelle cooperative agricole, che hanno per oggetto la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci, i fabbricati strumentali alle predette attività sono di proprietà della cooperativa la quale non dispone invece di terreni agricoli i quali appartengono ai soci. Nella fattispecie mancherebbe pertanto l'asservimento del fabbricato al terreno che è un requisito sostanziale delle costruzioni rurali. Tuttavia la Suprema corte ha riconosciuto la ruralità dei fabbricati di proprietà della cooperativa fissando il principio che non è più necessaria la coincidenza in capo al medesimo soggetto, della proprietà del terreno e del fabbricato. Il dispositivo è fondato su due precise norme: - la lettera i) dell'articolo 9, comma 3 bis del Dl n. 557/93 introdotta dall'articolo 42-bis del Dl n. 159/07 convertito nella legge n. 222/07 la quale dispone che sono rurali le costruzioni strumentali allo svolgimento delle attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione anche se effettuate da cooperative di cui all'articolo i del Dlgs n. 228/01 (cooperative agricole); - l'articolo 23 del Dl n. 207/08 convertito nella legge n. 14/09 secondo la quale il requisito di ruralità è di natura oggettiva in base ai requisiti contenuti nell'articolo 9 del Dl n. 557/93 e ciò comporta l'esclusione dall'Ici (norma interpretativa). Dal combinato disposto del-

lepredette disposizioni, la Corte di cassazione giunge alla conclusione che non è soggetto a imposta comunale il fabbricato della società cooperativa che indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, è rurale in quanto utilizzato per la attività propria della cooperativa. La Suprema corte si basa anche sulla sentenza della Corte costituzionale n. 227/09 la quale ha richiamato la norma contenuta nel citato articolo 23 del Dl n. 207 attribuendogli effetti indiscutibilmente retroattivi in quanto essa richiama lo specifico comma dello statuto del contribuente che disciplina questo genere di normativa. L'aspetto più importante delle due sentenze della Corte riguarda il riconoscimento degli effetti retroattivi, non tanto della norma interpretativa contenuta nell'articolo 23 del Dl n. 207/08 il cui contenuto non innovativo è espressamente previsto, ma delle modifiche introdotte all'articolo 9 del Dl n. 557/93 ai

sensi dell'articolo 42-bis del Dl 159/07 entrate in vigore il 1° dicembre 2007. Questa disposizione ha espressamente inserito fra i fabbricati rurali quelli delle cooperative agricole senza dichiarare il carattere interpretativo della norma. L'effetto retroattivo deriva indirettamente dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 244/07 dichiarato illegittimo costituzionalmente dalla Consulta (sentenza n. 227/09). Risulta così abbandonata fin dall'introduzione dell'Ici, come criterio di esclusione dall'imposta dei fabbricati rurali, la distinzione fra titolare del fabbricato (società cooperative) e titolari dei terreni agricoli asserviti. La Corte di cassazione in questa circostanza ribadisce che non ha alcuna rilevanza l'iscrizione nel catasto dei fabbricati contrariamente a quanto sostenuto dalle Sezioni unite con la sentenza n.18565/09.

G. P. T.

ACCERTAMENTI

Per le coop agricole i giudici spianano la strada ai rimborsi

I PASSAGGI/La richiesta deve avvenire nell'arco di cinque anni dal versamento o dall'accertamento del diritto al recupero - LA RISPOSTA/Sarà il Comune a liquidare le somme entro 180 giorni dal momento della domanda

Le cooperative che provvedono alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti conferiti dai soci (cantine e latterie sociali, oleifici cooperativi, eccetera), possono intraprendere ora la strada dei rimborsi dell'imposta comunale versata negli anni precedenti. Tale circostanza creerà non poche difficoltà finanziarie per i comuni anche se la Finanziaria 2010 prevede appositi trasferimenti a copertura del mancato gettito dell'Ici. Le cooperative agricole di trasformazione, possono contare su una evoluzione legislativa e giurisprudenziale molto favorevole che legittima la richiesta del rimborso dell'imposta comunale. I presupposti normativi cui ancorare le proprie pretese sono i seguenti: - l'articolo 9, comma 3 bis, lettera i) del DI n. 557/93 a seguito delle modifiche introdotte in data 1° dicembre 2007 dall'articolo 42 bis del DI n.159/07, prevede che sono rurali le costruzioni strumentali allo svolgimento delle attività di manipolazione, trasformazione, con-

servazione, valorizzazione o commercializzazione anche se effettuate da cooperative di cui all'articolo i del Dlgs n. 228/01 (cooperative agricole); - l'articolo 23 del DI n. 207/08 convertito nella legge n.14/09 introduce una norma interpretativa secondo la quale i fabbricati rurali per i quali ricorrono i requisiti di cui al citato articolo 9 del Decreto legge n. 557, iscritti o iscrivibili nel catasto fabbricati, non sono considerati fabbricati, con la conseguente esclusione dall'imposta comunale; - l'articolo 2, comma 4, della legge n. 244/07, che non ammetteva la restituzione dell'imposta comunale sugli immobili delle cooperative agricole non dovuta per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 159/07 (un vero "autogol" del legislatore fiscale che così facendo ha ammesso l'effetto retroattivo della norma) è stato dichiarato incostituzionale (Sentenza n. 227/09); - le sentenze della Corte di cassazione n. 24299 e 24300 del 18 novembre scorso, hanno dichiarato dovuto il rimborso

dell'Ici alla cooperativa di coltivatori di tabacco sulla base dell'evoluzione normativa in atto, non attribuendo alcun significato alla classificazione catastale del fabbricato (D/10 per gli immobili agricoli strumentali), come invece aveva sancito la precedente sentenza della stessa Corte di cassazione, ma a Sezioni Unite, n.18565/09. Quindi le cooperative agricole possono ora avviare le procedure per la richiesta di rimborso dell'imposta comunale relativa alle annualità precedenti ricordando che ai sensi dell'articolo i, comma 164 della legge n. 296/06 il rimborso dei tributi locali deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Sarà poi il comune, sempre secondo le regole attuali, a provvedere nella liquidazione delle somme chieste a rimborso entro 180 giorni dalla richiesta. Nella fattispecie la casistica è ampia. Nei casi in cui la cooperativa in passato non abbia effettuato i versamenti e che

si sia instaurato il contenzioso avanti le Commissioni tributarie, mediante la procedura di autotutela da avviarsi a cura della cooperativa, il giudizio dovrebbe estinguersi per cessata materia del contendere. Qualora la cooperativa non abbia versato l'imposta e il comune non abbia intrapreso alcuna azione di accertamento deve essere esclusa alcuna azione da parte dell'ente locale. Per quanto riguarda invece i giudizi in corso presso le competenti Commissioni tributarie e che hanno come oggetto proprio la richiesta di rimborso dell'imposta indebitamente versata, questi dovrebbero essere conclusi a favore della cooperativa (vedi sentenze della Corte di cassazione n. 24299 e 24300). Ovviamente le stesse cooperative che hanno versato l'imposta comunale, potranno nei modi e nei tempi già evidenziati, intraprendere la procedura della richiesta di rimborso come detto ai sensi della legge n. 296/06 articolo 1, comma 164.

G. P. T.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.4

ACCERTAMENTI - Ctp Lecce. Surplus possibile solo su aree ristoranti o bar ma non per le camere

Alberghi e abitazioni sotto la stessa Tarsu

Le camere d'albergo e le abitazioni civili scontano la stessa tariffa a mq ai fini della Tarsu. Lo hanno precisato i giudici tributari di Lecce (Ctp sentenza n. 893/5/09), che hanno, così, obbligato il comune salentino a rivedere il regolamento nella parte in cui stabilisce un diverso trattamento tariffario fra le due fattispecie. Secondo le statuizioni dei giudici della Ctp, i comuni, nel calcolare la tassa rifiuti solidi urbani degli alberghi, devono tenere conto del principio giuridico stabilito dall'articolo 68, 2 comma, del Dlgs 507/93, in base al quale, agli effetti della commisurazione della tassa, gli alberghi sono parificati alle civili abitazioni. Di conseguenza, nello stabilire la tassa da riscuotere da questi esercizi, i comuni possono, al più, trattare diversamente i locali destinati alle camere - che vanno tassati con una tariffa uguale a quella delle civili

abitazioni- dai locali destinati ad altri usi (per esempio, ristoranti, sale da ballo, bar) - che devono, invece, seguire la tassazione degli omonimi locali. Davanti alla Ct pugliese è finito l'ennesimo ricorso di un albergo che si ribellava alla pretesa del comune salentino di riscuotere la Tarsu sulle camere d'albergo, con una tariffa diversa da quella applicata alle abitazioni civili. Secondo il comune l'applicazione di una tariffa maggiorata era più che legittima. Lo stesso, infatti, ritiene notoria la maggiore propensione di questi esercizi alla produzione di rifiuti rispetto a quella che caratterizza le utenze domestiche. La realizzazione di convegni, mostre e matrimoni, nonché la presenza di bar e sale ristoranti, infatti, legittimano la presunzione di una quantità di rifiuti prodotti superiore. Proprio quest'ultimo punto, però, è stato posto in discussione dalla commissio-

ne giudicante. Le conclusioni del collegio partono inevitabilmente dal dettato normativo, quello dell'articolo 68, 2 comma, del Dlgs n. 507/93. Questa norma prevede che la tassa debba essere corrisposta in base a una tariffa determinata per ogni categoria omogenea di utenti. Ebbene, il legislatore, attraverso l'articolo 68 citato, ha disposto che, per l'applicazione della tassa, i comuni sono tenuti ad adottare un regolamento il quale deve contenere, tra l'altro, la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la stessa misura tariffaria, classificazione da effettuarsi tenendo conto dei gruppi di attività che lo stesso articolo 68, al secondo comma, indica. Alla lettera c), del predetto secondo comma, sono compresi in un'unica categoria i «locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari,

collettività e convivenze, esercizi alberghieri». Insomma, per il legislatore abitazioni e alberghi presentano un'analogia potenzialità di rifiuti. In effetti, si legge nella sentenza, può addirittura dirsi che le camere d'albergo (utilizzate per il solo pernottamento) sono di per sé in grado di produrre addirittura meno rifiuti rispetto alle abitazioni. Non può, però, negarsi che, in ipotesi di compresenza nella struttura alberghiera anche di ristoranti, bar o altro, la Tarsu debba essere corrisposta per tali aree con una tariffa maggiorata. Per tale motivo, i comuni debbono provvedere a tassare camere, corridoi, ripostigli, balconi e terrazzi degli alberghi con la stessa tariffa delle abitazioni, applicando un surplus per le sole aree (ristoranti, eccetera) che, prevedibilmente, producono maggiori rifiuti.

Alessandro Sacrestano

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.5**AMBIENTE** - Secondo il Territorio le centrali sono «opifici»

Il rischio dell'Ici frena gli impianti per le rinnovabili

Eolico e fotovoltaico tassabili per il fisco

Non ci sono solo gli incentivi per le energie rinnovabili. Alcune interpretazioni dell'amministrazione finanziaria pongono una serie di problemi ai soggetti titolari di diritti reali su impianti eolici e fotovoltaici i quali, laddove l'orientamento ministeriale si rivelasse corretto, dovrebbero fronteggiare oneri tributari aggiuntivi, prima tra tutti l'Ici, con possibilità entro il 16 dicembre prossimo di "ravvedere" l'eventuale mancato acconto di giugno 2009. La querelle (che rischia di sfociare in un diffuso contenzioso) nasce da alcuni documenti di prassi. Con la risoluzione 3/T/2008 l'agenzia del Territorio ha affermato che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere (quali «immobili ospitanti impianti fotovoltaici») accatastati come «opifici» (categoria catastale D/1), con rilevanti conseguenze non solo ai fini Ici (imponibilità), ma anche in termini di imposizione indiretta all'atto della conclusione dei contratti di trasferimento o utilizzo. Stesse conclusioni sono state raggiunte con riferimento agli impianti eolici (circolari 14/T/2007 e

4/T/2006). Queste prese di posizione, basate anche sulla nota vicenda delle turbine installate nelle centrali elettriche tradizionali (Cassazione 16824/2006 e articolo 1-quinquies del D1 44 del 2005), hanno tutt'altro che convinto gli addetti ai lavori e una parte della giurisprudenza, per cui è facile immaginare un ricorso massiccio alle commissioni tributarie. La commissione provinciale di Bologna (sezione VI, decisione n. n/2009), con riferimento a una centrale eolica, ha bocciato la tesi del Territorio, stabilendo che la corretta classificazione catastale di queste fonti di energia - anche in considerazione della funzione di utilità sociale rivestita - vada individuata nella categoria "E". Il che, pur mantenendone ferma la natura immobiliare, ne comporta l'esenzione dall'Ici (articolo 7, comma Dlgs 504/1992). Di diverso avviso la commissione provinciale di Foggia (tra le altre, decisioni 85/07 e 93/07), la quale ha talvolta riconosciuto l'inapplicabilità delle sanzioni a causa dell'incertezza normativa. Parte della dottrina sostiene, invece, che non si sarebbe in presenza

di unità immobiliari (e quindi di obbligo di accatastamento) atteso che, contrariamente a quanto accade con le turbine delle centrali dove immobile e impianto costituiscono un tutt'uno inseparabile, i parchi eolici e fotovoltaici esauriscono di per se stessi la propria funzione, senza che il terreno rivesta altro ruolo se non quello (peraltro eventuale) di supporto. È esperienza comune che, spesso, il fondo continua ad essere utilizzato anche dopo l'installazione dei pannelli o degli aerogeneratori, ad esempio come pascolo. A favore di questa impostazione si possono citare altre considerazioni: la realizzazione di un parco eolico o fotovoltaico non muta la destinazione d'uso (agricola) del terreno in cui è posizionata; i moduli (soprattutto nel fotovoltaico) non costituiscono un «impianto fisso al suolo, in quanto normalmente... possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità» (parole dell'agenzia delle Entrate, circolare 46/E/07). A ben vedere, poi, anche l'agenzia del Territorio ha dovuto mitigare le

proprie conclusioni, affermando (circolare n. 3/T/08 citata) che «non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione energia aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici». Tornando alla classificazione catastale "E", ci si deve chiedere se la destinazione (commerciale o industriale) del bene riconosciuto di «pubblica utilità» possa trasformarlo per ciò stesso in un «opificio», cosa che non accade per le stazioni, i porti e i distributori di carburante. Infine, dal punto di vista procedurale, nonostante una certa prassi contraria, si ritiene che il comune, in sede di accertamento, non possa sostituirsi all'agenzia del Territorio e qualificare catastalmente un (presunto) immobile sfornito di rendita, essendosi interrotta bruscamente la progettata delega delle funzioni catastali agli enti locali (Tar Lazio 4259/2008).

Giorgio Gavelli

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.8

La nomina del direttore generale fa decadere gli altri

Asl, gli incarichi al vertice cambiano in simultanea

In caso di nomina di un nuovo direttore generale dell'Asl scatta la cessazione automatica del direttore amministrativo. La rescissione del contratto risulta infatti coerente con la natura fiduciaria del rapporto tra i due dirigenti. La sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 25422 dello scorso 3 dicembre, ha respinto il ricorso di un ex direttore amministrativo revocato dall'incarico con un provvedimento adottato dal commissario straordinario subentrato al direttore generale. Con il primo motivo il ricorrente solleva la questione dell'illegittimità della gestione straordinaria e nella seconda eccezione pone il contrasto della clausola contrattuale con il sistema nor-

mativo che rimette solo alla disciplina regionale la determinazione delle cause di risoluzione dei rapporti di lavoro in questo settore. Sulla questione della legittimità da parte della regione di dare mandato al commissario straordinario e dei poteri di questo organo, i giudici ribadiscono un orientamento consolidato secondo il quale l'unità sanitaria locale è azienda ed ente strumentale della regione, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale. In quanto ente strumentale la regione ha l'obbligo di vigilanza e controllo, poteri che le attribuiscono la facoltà, in caso di disfunzioni dell'organizzazione ordinaria, di nominare un commissario straordina-

rio che ha la titolarità di gestire l'ente e di sostituire le funzioni del direttore generale. Appurata dunque l'equiparazione della nomina del commissario straordinario a quella di un nuovo direttore generale, i giudici arrivano al nodo centrale della questione spiegando che la legge ha sempre previsto la decadenza del direttore amministrativo e di quello sanitario entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, anche se con una possibile riconferma. La norma è stata poi soppressa nel 1999 e il legislatore ha preferito lasciare alle regioni il potere di disciplinare autonomamente le cause di scioglimento. Nel 2004, la Calabria, con una legge regiona-

le, ha previsto che se per qualsiasi motivo il direttore generale di una Asl cessa di svolgere il suo incarico (decadenza, dimissioni eccetera) i suoi collaboratori, nominati in base a un rapporto di fiducia, sono revocati, anche prima della scadenza contrattuale, senza percepire indennizzi o compensi. In conclusione, la Suprema corte, alla domanda posta dal ricorrente se il contratto di lavoro potesse in maniera lecita indicare la risoluzione di diritto in coincidenza con la cessazione dalla carica del direttore generale, che aveva scelto il suo direttore amministrativo, dà una risposta affermativa.

Simona Gatti

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.9

COMUNICAZIONE UNICA - La versione definitiva del modello, dopo il restyling, obbligatorio per dare avvio all'attività

L'artigiano apre con un solo click

L'adempimento riguarderà ogni tipologia di impresa dal 1° aprile 2010

Primo restyling al modello di comunicazione unica per l'avvio dell'attività imprenditoriale dopo la "falsa partenza" del 2007. Il ministero dello Sviluppo economico con decreto 19 novembre (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 3 dicembre scorso), reso di concerto con i ministeri della Pubblica amministrazione e l'innovazione, del Lavoro, con l'agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail, recepisce alcune modifiche introdotte nel quadro delle regole tecniche approvate con il Dpcm 6 maggio 2009. Un'altra tappa importante nella marcia di avvicinamento alla scadenza del 1° aprile 2010, quando la nuova procedura sarà obbligatoria per tutte le tipologie di imprese e esercenti attività economiche. Resta invariato il concetto del modello unico come "copertina elettronica" che aggrega le modulistiche di competenza dei singoli enti coinvolti (Registro imprese, agenzia Entrate, Inps e Inail). Le regole di struttura delle modulistiche elettroniche saranno rese disponibili nei siti delle singole amministrazioni interessate che restano competenti in via esclusiva a definire i

singoli dati da richiedere alle imprese. Ovviamente i tracciati informatici delle singole modulistiche potranno essere tra loro integrati tramite appositi software prodotti e resi disponibili anche dalle Camere di commercio. In questo contesto si muove ad esempio l'applicazione Starweb (<http://starweb.infocamere.it>) tramite il proprio account "Telemaco") in uso presso numerose Camere di commercio, in cui le imprese possono beneficiare di un'integrazione più evoluta tra le singole modulistiche che ne rende molto più semplice e intuitivo l'utilizzo. Le novità sono rappresentate dalla previsione di due nuovi soggetti nel "back office" della procedura rappresentati dal ministero del Lavoro (che non ha ancora comunicato per quali adempimenti ritiene di utilizzare la nuova procedura) e dall'Albo delle imprese artigiane gestito con diverse procedure a seconda della legislazione regionale (alcune Regioni, come la Toscana e l'Abruzzo hanno già legiferato con l'eliminazione delle Commissioni provinciali e dell'integrazione con le procedure di ComUnica). In ogni caso, a prescindere dal-

le diverse intese tra sistema camerale e regioni per la gestione integrata tra l'Albo delle imprese artigiane e la Comunicazione unica (articolo 1, Dpcm 6 maggio 2009) sembra ormai inevitabile la previa iscrizione dell'impresa artigiana nel Registro ai fini della "costituzione" (anche alla luce del recente orientamento del ministero dello sviluppo economico con parere prot. 82801 del 1° ottobre 2009) e del regolare avvio dell'attività che potrà avvenire solo con il rilascio della ricevuta (articolo 9, DI 7/2007 convertito con legge n. 40/2008). Solo dopo questo momento l'impresa potrà essere qualificata - dall'organo competente (Commissione provinciale o altro organo) - come "artigiana" a seconda delle diverse regole previste dalle legislazioni regionali. Novità anche per la Pec (posta elettronica certificata) che viene assegnata su richiesta dell'impresa ai fini del procedimento di comunicazione unica non più tramite le società Infocamere e Infocert, ma saranno le singole camere di commercio a erogare direttamente (tramite apposito fornitore) l'assegnazione gratuita della casella. Que-

sta nuova procedura relativa alla Pec riguarderà in particolare le imprese individuali, per le quali non è più prevista la possibilità di pubblicare il proprio indirizzo di Pec nel Registro delle imprese (articolo 16, DI 185/2008, convertito con legge n. 2/2009), e la casella certificata potrà essere utilizzata solo ai fini del procedimento di Comunicazione unica, sia da parte della Camera di commercio, ma anche da parte degli altri enti interessati. Regole diverse caratterizzano invece la gestione della Pec da parte delle società, che sono obbligate a disporre della casella certificata sin dal momento della costituzione e l'indirizzo va indicato nella modulistica ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Le società già iscritte nel registro al 29 novembre 2008, avranno tempo fino al 29 novembre 2011 per comunicare - in completa esenzione da diritti di segreteria e imposta di bollo - il proprio indirizzo di Pec all'ufficio del registro delle imprese per la pubblicazione nel registro.

Maurizio Pirazzini

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.9

COMUNICAZIONE UNICA - Dal 1° gennaio. Aggiornamento dei diritti di segreteria

Il risparmio della pratica online

MENO SPESE/Possibile la compilazione attingendo telematicamente i dati, senza costi aggiuntivi se la trasmissione avviene entro il termine di 30 giorni

Dal 1° gennaio 2010 scatta l'aggiornamento delle tabelle relative ai diritti di segreteria applicati alle pratiche relative al Registro delle imprese e agli albi e ruoli camerali (decreto interministeriale 2 dicembre 2009 - in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale). Ecco le principali novità del provvedimento. **Importazione gratuita** - Per garantire una maggiore qualità delle pratiche trasmesse è ora possibile precompilare la pratica per via telematica attingendo direttamente i dati dal Registro delle imprese (cosiddetta scheda dati di lavoro) senza costi aggiuntivi qualora sia trasmessa una pratica entro il termine di 30 giorni. Questa novità consente di agevolare e ridurre la possibilità di errori, sia le pratiche della Comunicazione Unica ma anche e soprattutto le pratiche relative alla gestione delle quote di Srl a seguito dell'integrazione del libro dei soci nel registro delle imprese (articolo 16, Dl n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009). **Bollino «Cert.impresa»** - Forte riduzione dei costi per il bollino Cert.impresa da 77 a 10 euro all'anno (con gratuità completa per il primo anno). Cert.impresa consente di creare un collegamento diretto tra il sito internet e i dati legali aggiornati ed estratti dal Registro delle imprese. Una tale incentivazione consente alle imprese dotate di un proprio sito internet una maggior trasparenza sui dati legali dell'im-

presa anche nella prospettiva delineata dal nuovo articolo 2250 codice civile (modificato dalla legge comunitaria 2008 in vigore dallo scorso 29 luglio - articolo 42, legge n. 88, del 7 luglio 2009) che ha introdotto pesanti sanzioni per le società che non espongono i propri dati legali (sede, numero di iscrizione al Registro imprese eccetera). Con Cert.impresa le società potranno fornire un messaggio di maggior trasparenza al mercato tramite il proprio sito (i dati di Cert.impresa sono più numerosi rispetto a quelli previsti dal citato articolo 2250 codice civile) oltre che disinteressarsi completamente - senza correre il rischio di incorrere in sanzioni - dell'aggior-

namento dei dati legali che viene garantito direttamente dal link al Registro imprese.

Navigazione «visuale» - Viene introdotto un nuovo servizio a tariffazione differenziata con possibilità di un forfait su base annua (voci 40.1 e 40.2) per la navigazione visuale del Registro delle imprese, nuovo servizio in corso di rilascio da parte del sistema camerale, tramite il quale è possibile creare una mappa di relazione tra soggetti, partecipazioni, imprese eccetera, il tutto consultabile agevolmente tramite appositi "grafi" (rappresentazioni grafiche delle relazioni).

Mau.Pi.

PIANO CASA - Gli interventi possono essere promossi dai privati e vanno negoziati con i Comuni

Uno sprint alle riqualificazioni

Iter speciali nelle leggi regionali per il recupero delle aree degradate

Oltre gli ampliamenti e le sostituzioni edilizie, molte delle leggi regionali sul piano casa introducono la possibilità di attivare - senza scadenza - programmi di riqualificazione urbana. Si tratta di strumenti disciplinati dall'intesa Stato-Regioni del 1° aprile 2009, che prevedeva incentivi per il recupero di aree degradate. Le finalità di queste procedure sono due: la rilocalizzazione di edifici situati in aree improprie e la realizzazione di alloggi sociali. Nel primo capitolo rientrano le normative dell'Emilia Romagna, del Lazio, del Piemonte, della Puglia e della Sardegna. L'Emilia Romagna, con la legge n. 25/2009, ha preso in considerazione le attività produttive dismesse o da dismettere, da ricomprendere nelle previsioni di programmi di riqualificazione urbana o nel piano operativo comunale: queste attività potranno essere rilocalizzate in altre aree con adeguate incentivazioni urbanistiche, destinando le aree rese libere al soddisfacimento di standard urbanizzativi e a edilizia residenziale sociale. Il Friuli Venezia Giulia, con la legge n.11/2009, invece, ha incentrato l'attenzione sulla demolizione e ricostruzione di edifici incoerenti con le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche individuate dal piano, per i quali si prevede un incremento del 50% dei diritti edificatori da "utilizzare" in aree individuate dal comune. Anche la Regione Lazio, con la legge n.21/2009, ha previsto un incremento fino al 50% della volumetria degli edifici da demolire e da rilocalizzare in aree esterne a quelle vincolate a fini naturalistici individuate dal comune, ricorrendo anche alla modifica della destinazione d'uso e degli indici di edificabilità. Le aree rese libere sono cedute gratuitamente al Comune. Obiettivo del Piemonte (legge n.20/2009) è quello di riqualificare - in funzione di una maggiore efficienza energetica o a fini sociali - edifici incongrui per dimensioni e tipologie con il contesto circostante, concedendo premi di cubatura nel limite del 35 per cento. I premi andranno trasferiti, in tutto od in parte con la volumetria esistente, in altre aree individuate dal comune con sistemi perequativi e a condizione che sia assicurato un migliore rendimento energetico. Gli incentivi sono previsti anche per edifici produttivi ubicati in posi-

zioni incongrue o deturpanti il paesaggio, da trasferire in aree produttive ecologicamente attrezzate. La Puglia, con la legge n. 14/2009, promuove la delocalizzazione di edifici con destinazione non residenziale, contrastanti con il contesto paesaggistico, in aree con destinazione omogenea individuate attraverso meccanismi perequativi. Come premialità è riconosciuta una volumetria supplementare nel limite massimo del 35% a fronte della cessione al comune dell'area risultante dalla demolizione; il bonus sale al 45% se l'intervento è ricompreso in un programma integrato di rigenerazione urbana, o se il 20% della volumetria sia destinata a edilizia residenziale sociale. Diverso lo scopo della Sardegna (legge n. 4/2009), che persegue la riduzione della densità edilizia nella fascia di 300 metri dalla linea di battaglia, riconoscendo un incremento volumetrico del 40% a fronte della rilocalizzazione oltre la fascia indicata in aree con destinazione urbanistica compatibile e previa cessione gratuita al comune del lotto originario per destinarlo a finalità pubbliche. Altre leggi regionali, invece, puntano a incrementare l'offerta di edilizia so-

ciale. Tra queste, la legge n. 25/2009 della Basilicata, che promuove la realizzazione di programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana nei quali sia compresa una quota di alloggi sociali in misura non inferiore al 40% della volumetria destinata alla residenza. Questi alloggi dovranno essere destinati alla locazione permanente o temporanea per otto anni o 10 anni nel caso di alloggi con promessa di vendita. Anche il Lazio, con la stessa legge n. 21/2009, punta alla riqualificazione delle periferie, prevedendo incrementi volumetrici fino al 40% a fronte di una maggiore dotazione di urbanizzazioni e di una quota destinata all'edilizia residenziale sociale. Infine la Lombardia (legge n. 13/2009) promuove la riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica, consentendo aumenti di volumetria non superiori al 40% per realizzare edilizia pubblica (compresa quella convenzionata), che può essere ceduta a operatori che si impegnino a perseguire gli obiettivi pubblici.

Massimo Ghiloni

PIANO CASA - I piani a regime

Percorso complesso

ma «attivabile» senza limiti di tempo

L'ULTIMO ATTO/AI termine della procedura viene stipulata una convenzione che prevede anche le eventuali sanzioni

Gli interventi di riqualificazione possono essere generalmente promossi da operatori privati: vale a dire, proprietari, imprese private e cooperative. Anche nel caso di patrimonio pubblico i promotori saranno gli enti proprietari, ad esempio gli ex Iacp. Le proposte, inoltre, possono essere avanzate congiuntamente da soggetti pubblici e privati. Lo schema è quello dei programmi integrati alla cui approvazione si perviene o con le procedure già previste dalle leggi urbanistiche regionali per questo tipo di programmi ovvero con la stipula di accordi di programma previa indizione della conferenza di servizi per acquisire pareri, autorizzazioni. È questa una forma di snelli-

mento che permette un'accelerazione dei tempi procedurali. In questo modo, infatti, l'amministrazione titolare del procedimento - il comune, in caso di rilascio del permesso di costruire - può mettere contestualmente intorno a un tavolo tutte le amministrazioni coinvolte (vigili del fuoco, Asl, ente parco, soprintendenza, e così via) per l'acquisizione dei loro atti d'assenso, senza dover passare attraverso una sequela di richieste singole. L'attuale disciplina della conferenza dei servizi, contenuta negli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, prevede che il titolare del procedimento possa decidere - ovviamente in modo motivato - anche discostandosi dalle posizioni espresse dalle altre amministrazioni.

Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione richiesta dalla legge. Ci sono però delle amministrazioni (tutela ambientale, paesaggistica, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità) il cui dissenso blocca la determinazione finale comportando il rinvio della decisione al Consiglio dei ministri o alla Conferenza Stato-Regioni oppure alla Conferenza unificata, a seconda del livello territoriale dell'amministrazione dissenziente. Secondo quanto stabilito dalle leggi regionali sul piano casa, i programmi di riqualificazione possono essere gestiti direttamente dalla Regione oppure, in alternativa, la loro adozione può essere rimessa ai comuni. I comuni possono in-

dividuare ambiti territoriali prioritariamente oggetto delle proposte di intervento, nell'ambito della propria politica di riqualificazione, per la selezione delle quali si può far ricorso a una forma di evidenza pubblica non solo nel caso siano presenti contributi o agevolazioni pubbliche. Ai programmi si accompagna di solito la stipula di una convenzione tra l'amministrazione e gli operatori, che ha natura contrattuale e prevede anche le sanzioni specifiche in caso di inadempimento. La tempistica è quasi sempre svincolata da quella prevista per gli ampliamenti e le demolizioni e ricostruzioni (18-24 mesi) per cui questi programmi possono essere avviati senza limiti di tempo.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.14

CORTE DI CASSAZIONE - Solo la legge può porre una riserva a favore di una determinata categoria di personale

Il funzionario «firma» il tributo

Legittimi gli atti impositivi anche di chi non ha qualifica dirigenziale

La sezione tributaria della Corte di cassazione è intervenuta con la sentenza 23582/09 che afferma la legittimità dell'atto impositivo sottoscritto da un funzionario privo di qualifica dirigenziale. E ormai da un decennio che si pongono rilevanti dubbi sull'effettiva possibilità di nomina del tributo a un soggetto non appartenente alla categoria dei dirigenti oppure non incaricato di posizione organizzativa. Soprattutto dal contratto collettivo nazionale del 1999, ci si è chiesti come le nuove previsioni in materia di retribuzione di posizione potessero intrecciarsi con le disposizioni vigenti. Da una parte il Dlgs 507/93, relativo al funzionario responsabile della Tarsu, era considerato come norma speciale; dall'altro lato il Dlgs 267/2000, agli articoli 107 e 109, precisa le funzioni dirigenziali e le loro modalità di affidamento. Quale rapporto tra le due norme legislative e l'incarico di posizione organizzativa previsto contrattualmente? Vi è un obbligo che il responsabile

dei tributi sia di qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa? Con la sentenza 23582 del 6 novembre 2009, la Corte di cassazione pone fine alla questione. L'articolo 74 del Dlgs 507/93 è norma speciale, non è stato né abolito né modificato dal Dlgs 267/2000 nonostante quest'ultimo sia successivo, e quindi continua ad applicarsi a tutti gli effetti. Risulta quindi pacifico che solamente la legge possa delegare le responsabilità gestionali ai dirigenti o ai responsabili dei servizi. L'individuazione delle aree delle posizioni organizzative sono una questione contrattuale, ed è solo a tale livello che va risolto il diritto del lavoratore a percepire o meno la relativa indennità di posizione e di risultato. Sono invece pienamente validi gli atti sottoscritti anche da coloro che non hanno tale nomina proprio in virtù del fatto che è la legge e non il contratto ad attribuire le funzioni. È vero anche che con il contratto nazionale del quadriennio 2002 - 2005 è stato introdotto il

principio delle cosiddette posizioni organizzative apicali, stabilendo che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture devono essere titolari della medesima posizione organizzativa (articolo 15). Gli atti sono quindi perfettamente legittimi, per la responsabilità connessa il dipendente potrà chiedere la verifica anche del diritto alla giusta retribuzione in sede sindacale. Alla stessa conclusione si dovrà poi pervenire anche in ordine al funzionario responsabile dell'Ici, disciplinato dall'articolo 11 del Dlgs 504/92, sul quale la Cassazione si è già espressa affermando la specialità della norma rispetto al Dlgs 267/2000 e quindi la legittimità della nomina disposta dalla giunta comunale (Cassazione 7905/05). Una limitazione si potrebbe tuttavia riscontrare dal punto di vista della rappresentanza dell'ente in giudizio, che la legge 88/05 attribuisce espressamente al dirigente dell'ufficio tributi (e non al funzionario responsabile), mentre per gli

enti privi di figura dirigenziale viene individuato il titolare della posizione organizzativa. D'altronde si tratta di una tendenza legislativa che esalta il ruolo del dirigente attribuendogli specifiche funzioni, come la nomina dei messi notificatori, dei verbalizzanti e l'individuazione del personale che accede all'anagrafe tributaria (si vedano i commi 158 e 179 della legge 296/06 e l'articolo 83 della legge 133/08). Tuttavia in tema di certificazioni ai fini Idi le più recenti disposizioni chiamano inspiegabilmente in causa soggetti diversi: il «responsabile dell'ufficio tributi» per il minore gettito dell'esenzione prima casa e «il responsabile del servizio finanziario» per i fabbricati di categoria D (si vedano gli articoli 2 e 2-quater della legge 189/08), mentre avrebbero dovuto più correttamente riferirsi al «funzionario responsabile» del tributo.

**Gianluca Bertagna
Giuseppe Debenedetto**

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.14

CORTE DI CASSAZIONE - Omessi adempimenti. Gli effetti durano nel tempo

Senza dichiarazione la sanzione cresce con gli anni

A CONFRONTO/La replica della richiesta sembra ormai prevalere sul «cumulo giuridico», che aumenta la multa base dalla metà al triplo

Le sanzioni per omessa denuncia dell'imposta comunale sulla pubblicità vanno applicate non solo alla prima annualità ma anche a quelle successive, dato che il comportamento omissivo è perdurato nel tempo. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 23572/2009. Si consolida così l'orientamento favorevole al cumulo "materiale" costituito dalla somma delle sanzioni per tutte le annualità accertate. Nel 2009 la Cassazione aveva sancito tale principio con altre due sentenze: la 932/2009 sull'Ici e la 18122/2009 sulla Tarsu. Nel primo caso la Corte ha ritenuto che l'obbligo posto dal Dlgs 504/92 di denunciare il possesso degli immobili permane finché le stesse dichiarazioni non siano presentate, e l'inosservanza determina per ciascun anno di imposta un'autonoma violazione punibile ai sensi dell'articolo 14 dello stesso Dlgs 504/92. Nel secondo caso (18122 del 2009) la Cassazione ha affermato che la disciplina

della Tarsu impone al contribuente di denunciare l'avvenuta occupazione dei locali, la cui inottemperanza non può produrre la sanzionabilità solo per il primo anno, dato che il comportamento omissivo si è protratto nel tempo, considerata peraltro l'autonomia annuale dell'obbligazione tributaria. Anche in tema di imposta sulla pubblicità, con la sentenza 23572/2009 la Suprema Corte giunge alla medesima conclusione, dal momento che la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. L'annualità del tributo, e l'obbligo di formulare correttamente la denuncia che si rinnova di anno in anno, impongono di applicare la sommatoria delle sanzioni per ogni annualità accertata. D'altronde dal principio dell'ultrattività della dichiarazione per gli anni successivi (salve le variazioni dello stato di fatto)

non potrebbe dedursi la sussistenza di una sola violazione iniziale, in caso di omessa dichiarazione protrattasi per più anni: è evidente che chi presenta regolarmente la dichiarazione non è certo assimilabile a chi non la presenta del tutto. Ebbene la Cassazione sembra aver abbandonato la strada del cumulo "giuridico" - cioè della sanzione base aumentata dalla metà al triplo come previsto dall'articolo 12 Dlgs 472/97 - avviata nel 2005 (si vedano le sentenze 2823 e 6859) e tuttavia recentemente ribadita nel 2009 con la sentenza 15554 del 2 luglio scorso. Occorrerà comunque attendere le prossime pronunce per verificare se si tratta di un orientamento definitivamente assestato oppure se la questione sarà rimessa alle Sezioni unite per dirimere il contrasto. Va detto comunque che le decisioni favorevoli al cumulo materiale, oltre ad essere adeguatamente motivate in diritto, appaiono condivisibili anche da un punto di vista logico poiché ragionando di-

versamente si creerebbe un'evidente disparità di trattamento tra il contribuente che ha commesso la violazione per un unico anno e il contribuente "recidivo". La tesi del cumulo giuridico, invece, comporterebbe difficoltà operative in sede di determinazione della sanzione, dovendo il funzionario responsabile decidere quale aumento - dalla metà al triplo - applicare al caso concreto ed in assenza di parametri certi si orienterebbe sempre nell'applicazione della misura minima. In ogni caso la soluzione alla controversa questione delle violazioni ultrannuali è da ricercare tra la tesi del «cumulo materiale» e quella del «cumulo giuridico», dal momento che la Cassazione ha respinto l'orientamento di una parte della giurisprudenza di merito favorevole all'applicazione della sanzione solo per la prima annualità.

G.Deb.

Anche i depositi e i magazzini pagano la Tarsu

LA REGOLA/La superficie imponibile esclude solo le aree dove per loro caratteristica si formano rifiuti speciali che l'impresa deve smaltire

Sono tassabili ai fini Tarsu i magazzini e i depositi delle attività industriali, anche se collegati funzionalmente alle aree di lavorazione. Lo ha confermato la Corte di cassazione con la sentenza 23392/2009. Per comprendere la questione occorre partire dall'articolo 62, comma 3, del Dlgs 507/93, che esclude dalla superficie tassabile la parte dove «per specifiche caratteristiche strutturali» si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i produttori. È quindi pacifico l'esonero delle superfici adibite alla lavorazione industriale, ma un notevole contenzioso è nato sulle aree connesse alla produzione, soprattutto per quel che riguarda magazzini e depositi. Nel 1996 la Cassazione

aveva già chiarito che solo i locali strutturalmente destinati alla lavorazione industriale dovevano ritenersi non assoggettabili al tributo. In particolare veniva evidenziata l'impossibilità di applicare il principio civilistico delle pertinenze in virtù del quale la cosa accessoria segue la sorte del bene principale, dovendo prevalere la disciplina speciale sancita la tassabilità dei locali destinati allo stoccaggio delle materie prime e all'imballaggio del prodotto finito (Cassazione 1242/96). Nel 2002 la Cassazione ha chiarito che l'esonero delle superfici di lavorazione industriale è limitato alla parte dell'immobile su cui insiste l'opificio vero e proprio, cioè i locali destinati allo svolgimento dell'attività produttiva (Cassazione

12749 del 2002). L'orientamento ha trovato ulteriore conferma da parte della sezione tributaria, che ha ritenuto non tassabili «solo le superfici strutturate e destinate alla formazione, in maniera ordinaria e prevalente, di rifiuti speciali, tossici o nocivi» (Cassazione 19461/03, 13851/04, 16247/07). Per l'esonero sono quindi necessari tre presupposti: - la superficie deve possedere specifiche caratteristiche strutturali e funzionali, proprie delle aree di lavorazione; - la superficie deve essere destinata, in ragione dell'attività che vi si svolge, alla formazione di rifiuti speciali; - in tale superficie i rifiuti speciali devono formarsi in maniera abituale («di regola»). Questo orientamento si è definitivamente assestato con la sentenza 23392/2009, secondo cui i

locali e le aree destinati all'immagazzinamento dei prodotti finiti rientrano nella previsione di generale tassabilità, a qualunque uso siano adibiti, essendo irrilevante il collegamento funzionale con l'area Produttiva (si veda anche 16864/09, 17723/09, 17596/09). A diversa conclusione si dovrà tuttavia pervenire quando entrerà in vigore, con il decreto attuativo, l'articolo 2, comma 26, del Dlgs 4/08, che ha previsto nuove fattispecie di esonero dal prelievo tra cui i «magazzini di materie prime e di prodotti finiti»; disposizione che si pone in contrasto con il diritto vivente e che comporterà una perdita di gettito per i comuni.

CORTE DEI CONTI**Tia-scuole: il 5 per cento va girato in Provincia**

Nell'importo di 38 milioni di euro che il ministero della Pubblica Istruzione deve corrispondere ai comuni a titolo di Tarsu-Tia per le istituzioni scolastiche è incluso anche il tributo provinciale. Lo ha stabilito la sezione Autonomie della Corte dei conti con la delibera 17/2009, adottata sulla base delle recenti modifiche finalizzate ad uniformare l'indirizzo dei giudici contabili su questioni eccedenti l'ambito regionale (delibera Autonomie 9/2009). Sul tema si era già pronunciata la sezione Piemonte con il parere 17/2009, che aveva invece escluso il versamento dell'addizionale provinciale anche se non aveva chiarito del tutto la sorte del tributo. Ebbene, per la sezione Autonomie la legge 31/2008 ha determinato soltanto il mutamento del soggetto passivo tenuto al versamento della Tarsu-Tia a favore del comune, senza modificare la disciplina del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (Tefa), contenuta nel Dlgs 504/92. Dalla pronuncia si deduce pertanto che la legge 31/2008 non ha introdotto un'esenzione (in tal caso sarebbe esclusa anche l'addizionale) ma una tariffa imposta per legge. I comuni dovranno quindi riversare alle province la quota del Tefa (la cui media nazionale è vicina al 5 per cento della Tarsu-Tia) al netto della commissione dello 0,30 Per cento. Si tratta complessivamente di un importo pari a 1,7 milioni di euro in meno per i comuni, che si va ad aggiungere ai 4 milioni delle risorse spettanti ai comuni della Sicilia che da quest'anno concorrono alla ripartizione degli importi. Appare pertanto necessario adeguare il fondo complessivo, determinato nel 2001 e ormai non più corrispondente ai reali fabbisogni a cui peraltro occorre aggiungere l'addizionale provinciale, senza considerare la situazione debitoria pregressa che resta tuttora aperta.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.15

PERSONALE - Interpretazione restrittiva del vincolo che impone ai piccoli enti entrate pari al numero delle uscite

La mobilità non permette l'assunzione

La Corte dei conti «apre» le porte soltanto quando c'è una cessazione effettiva

Allarme negli enti locali non soggetti al patto di stabilità dopo la deliberazione 21/2009 della sezione delle Autonomie della Corte dei conti. I giudici contabili hanno stabilito che la cessazione per mobilità non è idonea a consentire assunzioni ai sensi del comma 562 della Finanziaria 2007. La norma disciplina la riduzione della spesa di personale sottoponendo i piccoli enti a un duplice rispetto: un limite alla spesa, che non può superare quella del 2004, e un vincolo assunzionale. Quest'ultimo permette appunto di assumere personale nel limite delle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente. Gli operatori si sono spesso rivolti negli ultimi anni alle sezioni regionali della Corte dei conti per avere lumi su come interpretare la norma. In particolare è stato chiesto se fosse possibile cumulare tutte le cessazioni intervenute dal 2004 in poi non an-

cora ricoperte, e se la mobilità potesse essere considerata come una cessazione a tutti gli effetti. Su quest'ultimo aspetto i pareri delle sezioni regionali sono stati contrastanti, e la questione è stata quindi sottoposta alla sezione Autonomie. La decisione di quest'ultima si basa sulla circostanza che la mobilità comporta solamente il proseguimento del rapporto di lavoro con un altro datore, quindi non può essere considerata cessazione ai fini del rispetto della norma. La delibera aggiunge inoltre che per «effettiva cessazione» si deve intendere il collocamento di un soggetto al di fuori del circuito del lavoro, con conseguente venir meno della remunerazione, caratteristica che non si verifica nel caso della mobilità. Ma il presupposto da cui parte la Sezione Autonomie si pone in contrasto con l'orientamento della Corte di Cassazione. La Suprema Corte, sezioni unite, ha già avuto modo di esprimersi con due pronunce, la 26021/2008 e la 23678 del

2009, distinguendo la mobilità di natura concorsuale dal passaggio diretto tra diverse amministrazioni. La prima, che si conclude con una graduatoria dopo aver pubblicato un bando e svolto la procedura concorsuale, realizza la costituzione di un diverso rapporto di lavoro con relativo contratto. Si tratta, in altre parole, di nuove assunzioni (e quindi cessazioni) a tutti gli effetti. La sezione delle Autonomie, però, la pensa diversamente, e supporto della propria decisione evidenzia che, a livello di finanza pubblica consolidata, se a fronte di una mobilità in uscita fosse consentito procedere a nuova assunzione ciò darebbe luogo a un nuovo onere, oltre che a un incremento numerico di personale. Quindi se il comune A cede un dipendente al comune B tramite mobilità, non potrà fare un concorso pubblico in quanto creerebbe immissione di nuovo personale (e maggiore spesa) per la pubblica amministrazione. Viene però da

chiedersi come il comune B, senza la mobilità, farebbe ricorso al reclutamento del dipendente di cui ha bisogno; probabilmente con un concorso pubblico, e quindi si creerebbe comunque l'entrata di un nuovo dipendente a livello generale. Il comma 562 pone due paletti rigidi, ma nell'ambito generale della Finanziaria 2007 sembrava prevalere quello della spesa. In tal modo davvero la mobilità poteva essere considerata cessazione pur rimanendo nel vincolo contabile della spesa, come ritenuto dalle sezioni di controllo di Piemonte e Sardegna. Con la delibera 21/2009 della sezione Autonomie le cose cambiano, ma resta il contrasto sulla natura della mobilità selettiva: cessione di contratto per i giudici contabili, nuovo contratto di lavoro per la Cassazione. Ciò consente quantomeno di porre al riparo le mobilità selettive già effettuate.

Gianluca Bertagna

COORDINAMENTO - Il ruolo della sezione delle Autonomie

La lettura innovativa vale per il futuro

LA TUTELA/I comportamenti differenti ma in linea con i pareri resi nel passato mettono al riparo dalla colpa grave

Dopo la pioggia di pareri rilasciati dalle sezioni regionali della Corte dei conti su richiesta degli enti locali, prende corpo la fase del coordinamento da parte della sezione Autonomie sulle questioni più spinose prevista dal Dl 78/2009. L'obiettivo è quello di arrivare a interpretazioni condivise a livello nazionale, con un carattere quindi di maggiore importanza rispetto ai "semplici" pareri regionali. Anche dalla sezione centrale, però, arrivano indicazioni talvolta sorprendenti. Un esempio è rappresentato dalla delibera 16/2009 che ha affermato, nonostante le precedenti e prevalenti interpretazioni in senso con-

trario, che nel concetto di spesa di personale vincolata dalle Finanziarie non rientrano i compensi per le progettazioni interne, gli incentivi per i recuperi in materia tributaria e i diritti di segreteria o di rogito. Un altro è costituito dalla delibera 21/2009, analizzata nell'articolo sopra, che spinge a domandarsi come devono agire gli operatori che in passato si sono comportati in modo diverso, magari su indicazione della "loro" sezione regionale. In materia di personale, infatti, i tetti di spesa risalgono al 2004, base che viene ancora richiesta nei questionari su bilanci. È ora necessario rivedere tutti i conteggi escludendo ad esempio le voci citate

sopra? Bella questione: ad oggi non si riesce ad avere una certezza né su quali voci considerare nel calcolo né su quale sia la base di partenza per gli enti soggetti al patto. Il dubbio si sposta quindi all'eventuale sussistenza della colpa grave rispetto a quanto fatto in passato. Si può però sottolineare che la valutazione di questo aspetto è sempre destinata ad incontrarsi in analisi ex-ante, ossia prendendo le norme e le interpretazioni vigenti al momento della scelta. Quindi, se in passato si è operato con razionalità, logica e buon senso, e tali atteggiamenti sono stati evidenziati nella motivazione delle scelte, non ci dovrebbero essere problemi. Se poi

oggi si aggiunge una nuova tessera nel mosaico delle interpretazioni ritenute più autorevoli, è opportuno riprendere in mano il lavoro e valutare come ciò impatta sulle scelte fatte, sapendo che la revisione potrà avere effetti solo sul futuro. Diversamente si rischierebbe uno stato di incertezza perenne che non potrebbe portare frutti di nessun tipo, se non un costante timore di sbagliare. Il tutto in attesa che si giunga con il 2010 a una definizione certa e immediata della «spesa di personale», magari con il Dpcm previsto dall'articolo 76 del Dl 112/2008 e ormai in ritardo di un anno e mezzo.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.15

Tetto massimo al 5% dell'organico

Dirigenti a tempo con destino incerto per i nuovi vincoli

Tra i dubbi contenuti nel Dlgs 150/09, quello relativo alla dirigenza a tempo determinato di regioni ed enti locali va risolto subito. In questa parte dell'anno, con la programmazione triennale del fabbisogno, molte amministrazioni hanno l'esigenza di capire il meccanismo dell'articolo 19 del Dlgs 165/01 e la compatibilità con l'articolo no del Dlgs 267/00. Quest'ultimo disciplina particolari tipologie di incarichi a contratto e permette agli enti locali di avvalersi di prestazioni a tempo determinato per ricoprire i posti vacanti di dirigente in dotazione organica e di prevedere posti extra-dotazione di natura dirigenziale. Mentre nel primo caso non ci sono particolari limitazioni, gli incarichi extra-dotazione hanno un vincolo numerico: la stipula può avvenire in misura non superiore al 5% della dotazione organica totale della dirigenza e dell'area direttiva, e comunque per almeno un'unità. Da sempre l'articolo no del Dlgs 267/00 è stata definita norma speciale, estranea al Dlgs 165/01. Con la riforma Brunetta, subentra una netta modifica all'articolo 19 del Dlgs 165/01, che lascia alcuni dubbi agli operatori degli enti locali. Sembra che si possano applicare direttamente alle autonomie solo gli aspetti legati all'arrotondamento del quoziente, l'obbligo di motivare in modo esplicito le ragioni per cui quali si intende attingere a professionalità esterne e l'apertura a questi incarichi solo in assenza di uguali professionalità all'interno. Anche i commentatori sono divisi. Da una parte si ritiene che l'articolo no del Dlgs 267/00 rimanga una norma speciale, e che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dello stesso Testo unico non possa essere modificata se non con una espressa modifica- zione diretta, cosa che non è avvenuta con la riforma Brunetta. Dall'altra parte si sostiene che prevale la successione delle norme e quindi, trattandosi sempre di fonte primaria, le modifiche intervenute sull'articolo 19 del 165/01 si applicano immediatamente agli enti locali. Anche la Consulta sostiene la prevalenza del criterio cronologico sulle clausole di rafforzamento, in quanto contenute in leggi ordinarie. Questione spinosa, sulla quale si attende un intervento da parte della Funzione pubblica.

LA MANOVRA

Stato e Cdp partner delle pmi

Lo stato potrà entrar a far parte di società di gestione del risparmio, finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, destinate a investitori qualificati (per esempio banche e imprese di investimento), per il rafforzamento patrimoniale e l'aggregazione di imprese di minore dimensione. La partecipazione dello stato in queste società potrà arrivare fino a un massimo di 500 mila euro. Le operazioni di finanziamento effettuate nell'ambito della «gestione separata», che la Cassa depositi e prestiti effettua a favore delle piccole e medie imprese oltre a essere svolte tramite l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, potranno ora essere svolte anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della stessa Cassa depositi e prestiti. Si dà il via così a un processo di acquisizione da parte della Cdp di quote di fondi comuni a favore delle Piccole e medie imprese. Al via la Banca del Mezzogiorno. Ritorna la Banca del Mezzogiorno, la cui proposta di costituzione era già presente nella Finanziaria 2006, iniziativa che è stata poi accantonata dai governi succedutesi. È stata stabilita la costituzione della Banca del Mezzogiorno, al fine di aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle regioni del Sud e delle isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), di sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito e di canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno. La Banca del Mezzogiorno sarà una società partecipata dallo stato in qualità di socio fondatore e da altri soggetti privati che saranno invitati a parteciparvi da un comitato promotore istituito ad hoc. La banca agirà at-

traverso la rete di banche e di istituzioni che vi aderiscono con l'acquisto di azioni, e potrà stipulare convenzioni con Poste Italiane spa. La Banca opererà con la rete di banche e di istituzioni che vi aderiscono, per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese, anche con il supporto di intermediari finanziari aventi un adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti, la banca potrà emettere obbligazioni, assistite anche, per un periodo limitato, dalla garanzia dello stato, la

cui raccolta dovrà essere utilizzata per finanziare le pmi che investono nel Mezzogiorno, oppure specifici progetti infrastrutturali ivi collocati, nonché acquisire dalle banche aderenti mutui dalle pmi del Mezzogiorno, offrire alle stesse servizi di consulenza per l'utilizzo di strumenti agevolativi pubblici statali e internazionali e infine stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno. Allo scopo di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno, si prevede, infine, una disciplina tributaria di carattere agevolativo, in base alla quale sugli interessi degli strumenti finanziari, sottoscritti da persone fisiche, emessi da banche per sostenere progetti di investimento di pmi del Mezzogiorno, si applica un'aliquota agevolata nella misura del 5%.

PACCHETTO WELFARE. Vale 975 milioni di € e contiene, tra l'altro, il potenziamento dell'indennità dei precari che perdono il lavoro, la proroga della detassazione dei contratti di produttività, gli incentivi per le agenzie di lavoro che fanno assumere disoccupati, la stretta sui falsi invalidi, sostegni a chi assume over 50. Tra le misure anche la proroga al 2010 della cassa integrazione in deroga.

PATTO SALUTE. Costa 584 milioni di € e prevede un aumento delle risorse per il Servizio sanitario nazionale. Le Regioni che sfiorano le soglie di indebitamento vengono commissariate, il governatore diventa commissario ad acta e deve predisporre un piano di rientro. Qualora il piano non venga rispettato, scatta automaticamente l'aumento delle aliquote fiscali regionali. Arrivano anche risorse per gli ospedali ma la spesa del personale dovrà calare dell'1,4% rispetto al 2004.

STRETTA ENTI LOCALI. Riduzione del contributo base di Comuni e Province: nel triennio 229 milioni in meno. Taglio del 20% del numero dei consiglieri comunali. Tetto al numero massimo di assessori comunali e provinciali. Obbligo per i Comuni di sopprimere difensori civici, circoscrizioni e consorzi per funzioni tra enti locali. Stop anche al finanziamento statale per le comunità montane.

RIMBORSI ICI A COMUNI. Diventa strutturale dal 2009 il rimborso ai Comuni per le minori entrate derivanti dal taglio dell'Ici: da quest'anno ci saranno 760 milioni di € in più rispetto a quanto già stanziato. Mentre per il 2008 è previsto solo un incremento di 156 milioni di €

BANCA SUD. In arrivo la Banca del Mezzogiorno. Tra le novità, le banche di credito cooperativo potranno emettere azioni di finanziamento solo se partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno.

MISSIONI INTERNAZIONALI. Lo stanziamento sale da 500 a 750 milioni di € per il 2010.

EDITORIA. Dopo essere stata inserita nella manovra triennale nell'estate del 2008 e stoppata con un emendamento approvato in un successivo provvedimento (che ne rinviava l'entrata in vigore nei fatti al 2011), rispunta la norma che dispone un limite allo stanziamento dei contributi e delle provvidenze e cancella il diritto soggettivo ad ottenerli.

CEDOLARE AFFITTI PER L'AQUILA. Parte a L'Aquila la sperimentazione della cedolare secca al 20% per gli affitti. Autorizzata la spesa di 2 milioni di € Slitta a giugno il versamento delle imposte sospese del periodo 6 aprile-30 novembre 2009 e il debito dovrà essere restituito in 60 rate anziché 24.

CREDITO IMPOSTA RICERCA. In arrivo 854 milioni di € nel 2010 per il credito d'imposta alle imprese che fanno ricerca. Nel maxiemendamento c'è infatti un incremento della somma stanziata di 200 milioni di € per il prossimo anno e di altri 200 milioni per il 2011.

SCUOLA E UNIVERSITA'. In arrivo per le scuole paritarie 130 milioni di € per il 2010. Per l'adeguamento sismico degli istituti scolastici ci sono 300 milioni di €. Alle Università andranno 400 milioni di €

COMUNE DI ROMA. La capitale ottiene una anticipazione di tesoreria fino a 600 milioni di €. **TV LOCALI.** In arrivo 50 milioni di € per il 2010.

AUTOSTRADE. Entro marzo ci saranno le gare per le concessioni Anas in scadenza. Ed entro dicembre dovrebbe esserci l'ok per tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti, purché vengano recepiti gli schemi delle raccomandazioni richiamate dalla delibera Cipe di approvazione.

TURN OVER POLIZIA-VIGILI FUOCO. In arrivo le risorse per il turn over al 100% di polizia e vigili del fuoco.

EDILIZIA CARCERARIA. Previsti 500 milioni per la creazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'adeguamento di quelle esistenti.

AMBIENTE. Per i piani straordinari volti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico arriva 1 miliardo di €

FONDO NON AUTOSUFFICIENZE. Per il 2010 in arrivo 400 milioni di €

CEDOLINO UNICO. Dal novembre del 2010, i dipendenti pubblici riceveranno nella stessa busta paga lo stipendio e le competenze accessorie.

IMMOBILI PUBBLICI. In arrivo un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione. L'Agenzia del Demanio è autorizzata ad alienare immobili statali con trattativa privata se i beni non superano il valore di 400 mila €. Al di sopra di questa soglia si fa un'asta pubblica e, se il bene non viene aggiudicato, scatta la trattativa privata.

TASSA PROCESSI. Diventa più caro il contributo da pagare per avviare un'azione giudiziaria di tipo economico. Inoltre, le società dovranno fornire gratuitamente i tabulati delle telefonate relative a processi e procedure giudiziarie.

SCUDO FISCALE. Dei 3,7 miliardi di € dello scudo fiscale, 2,2 miliardi sono destinati ad alcune voci di spesa scelte dal governo. Tra queste ci sono: il 5 per mille (400 milioni), l'autotrasporto (400 milioni); aiuti agli enti locali danneggiati dal terremoto e per la funzionalità della giustizia (200 milioni); lavoratori socialmente utili (370 milioni); risorse per gli impegni dello Stato per la partecipazione e banche e fondi internazionali (130 milioni); libri scolastici nelle scuole elementari (103 milioni) e fondo di solidarietà per l'agricoltura (100 milioni). E l'elenco non finisce qui poiché nella voce 'misure a particolare valenza sociale' (181 milioni di € per il 2010) sono entrati i contributi per l'Unione italiana ciechi e per il Museo tattile 'Omero', per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, per gli esuli italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia, per la biblioteca italiana ciechi, per le associazioni dei combattenti, il terremoto del Belice, l'istituto mediterraneo di ematologie, il Policlinico San Matteo di Pavia, le popolazioni dell'Abruzzo, la giustizia.

Corsa alla video- sorveglianza. E c'è chi compra scanner per le impronte degli immigrati

Sicurezza, arriva il "predator" comunale

A Chiari ultraleggero per controllare la zona. Il fondo del ministero finanzia 159 progetti

ROMA - È boom di sistemi di videosorveglianza: telecamere nelle strade, davanti a scuole e farmacie, edifici istituzionali, stazioni. Le chiedono i piccoli comuni che ancora non ce le hanno, le città puntano ad averne di più, potenziare i controlli, raggiungere le periferie, coprire i parchi. In nome della sicurezza, contro il traffico, anti-vandali. Più telecamere ovunque. A questo serviranno soprattutto i 159 progetti finanziati con il fondo di 100 milioni di euro per la sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Controlli da terra e dall'alto: come farà Chiari, in provincia di Brescia, con un ultraleggero a supporto delle forze dell'ordine. Un progetto da oltre 360mila euro: «In una zona con un alto tasso di immigrazione dobbiamo far fronte a un aumento della criminalità», chiarisce Sandro Mazzatorra, senatore della Lega e primo cittadino di Chiari. «Siamo capofila di 16 comuni che hanno aderito al patto locale di sicurezza urbana: questo bimotore leggero arriverà dove non riescono le pattuglie». Ma anche, immagina il sindaco, «nella zona interessata dai cantieri dei lavori per la Brebemi e la Tav, servirà a deviare il traffico in tempo reale o fare rilevamenti a fini tributari». A Parghelia (Vibo Valentia) andranno 450mila euro per un sistema di videosorveglianza, oltre mezzo milione a Gallarate per sistemi di riconoscimento delle targhe, telecamere e segnaletica dei sottopassi. Un milione e 400mila euro a Pisa dove sarà rifatta e sorvegliata Piazza delle Vettovaglie. Quasi 2,5 milioni di euro per una rete di videosorveglianza in diversi comuni del trevigiano: «Riguarda tutta la sinistra Piave: punti nevralgici e sensibili come incroci e strade

sorvegliati da telecamere intelligenti», dice il sindaco leghista di Chiarano, Gianpaolo Vallardi. Da Milano Marittina a Cervia (Ravenna), da Rapallo (Genova) a Mesagne (Brindisi) fino a Santa Giusta (Oristano), decine i piccoli comuni che installeranno telecamere. A Monza ce ne saranno di nuove sui mezzi pubblici: «Servono nelle zone periferiche, la sera, per la sicurezza di passeggeri e autisti», spiega il sindaco Marco Mariani (Lega). Quasi 900mila euro a Reggio Calabria per sorvegliare il centro e la rete idrica. Pistoia avrà anche mezzi elettrici per vigilare nei parchi: «È aumentata la vita notturna in centro, le telecamere servono nei punti critici ma la mancanza di sicurezza è più nella percezione della popolazione perché i reati diminuiscono», ammette il primo cittadino Renzo Berti (Pd). E aggiunge: «Tutte le

forze dell'ordine potranno condividere le immagini riprese». E se i finanziamenti più cospicui del fondo vanno a Milano, Roma e Napoli per riqualificare campi e insediamenti Rom, alcuni comuni scelgono apparecchiature informatiche, palmari e sistemi di lettura ottica. Come San Giuliano Milanese dove una giunta di centrosinistra ha deciso di installare uno scanner digitale di impronte «per facilitare l'identificazione di immigrati irregolari». Faenza vuole apparecchi «per il controllo di documenti cartacei e plastificati». E non mancano le curiosità: in nome della sicurezza urbana a Barbianello (Pavia) si costruirà «un'isola pedonale», a Crescentino (Vercelli) percorsi ciclo pedonali.

Paola Coppola

La REPUBBLICA – pag.21

Pronte le direttive per salvaguardare la privacy dei cittadini: sarà vietato tracciare i loro spostamenti

Telecamere nei taxi e davanti ai cassonetti sì dal Garante, ma scattano nuovi limiti

Video e foto utilizzati per le multe non potranno mostrare i volti di chi c'è a bordo

ROMA - Il Garante della Privacy sta per porre fine al far west della videosorveglianza, con un provvedimento che approverà nei prossimi giorni. Stabilirà nuovi limiti e divieti allo strapotere dei Comuni in fatto di videocamere di sorveglianza, nate come funghi negli ultimi tempi. Il decreto sicurezza del febbraio 2009, infatti, ha dato poteri inauditi agli enti locali, permettendo loro di sorvegliare i cittadini come non mai. Poteri che prima spettavano solo agli organi di polizia. La svolta, imposta dal Garante, scatterà probabilmente entro gennaio, perché l'approvazione del provvedimento è prevista il 17 dicembre e poi ci sono 30 giorni tempo per pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale. Una delle prime cose che cambieranno è il divieto immediato a tracciare gli spostamenti del cittadino. «Il Garante non vuole che il

moltiplicarsi delle videocamere, nelle città, diventi un modo per sorvegliare le nostre abitudini», spiega Fulvio Sarzana, avvocato tra i massimi esperti di nuove tecnologie e privacy. Altro divieto: le videocamere, se utilizzate dal Comune per fare le multe, non potranno registrare i volti di passeggeri o di pedoni. Gli amanti clandestini possono tirare un sospiro di sollievo. A proposito di multe, il Garante stabilisce anche un nuovo diritto: i conducenti potranno pretendere dal Comune il video che provi un'infrazione automobilistica. «Le dimensioni assunte dal fenomeno (della videosorveglianza) - si legge nella premessa al provvedimento - impongono la necessità di aggiornare e precisare le regole e le prescrizioni per assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone». E

ancora: «Non si possono privare gli interessati del diritto di circolare senza subire ingerenze incompatibili con una libera società democratica». Il Garante multerà i Comuni, che non rispettano il provvedimento, fino a 180 mila euro. Cifra aumentabile fino al quadruplo se non si adeguano dopo il primo richiamo. Non solo divieti. Per mettere ordine nel far west, il Garante prevede anche nuovi utilizzi della videosorveglianza. Per esempio, i Comuni possono metterle per controllare che non ci siano irregolarità nel deposito e nella raccolta di rifiuti. «Il che varrà come controllo sia sui cittadini che usano i cassonetti sia per le aziende che fanno la raccolta», spiega Sarzana. Il Garante consente di videosorvegliare anche spettacoli e manifestazioni sportive; ma chi vi partecipa dovrà essere avvisato. Video camere potranno essere instal-

late anche dai tassisti, per la propria sicurezza. «È un provvedimento equilibrato - stima Sarzana - ma adesso bisognerà vigilare per evitare che i dati dei cittadini vengano mal custoditi o utilizzati impropriamente da chi gestisce i sistemi per conto dell'ente locali», continua. Prima del decreto sicurezza, infatti, le riprese potevano essere conservate solo per 24 ore. Adesso non c'è più un limite di tempo. Come antidoto agli abusi, però, il Garante analizzerà gli impianti di videosorveglianza dei Comuni che intendano conservare i dati per più di sette giorni. Viene imposta una verifica preliminare anche in un altro caso: per i sistemi di videosorveglianza intelligenti, in grado di identificare i volti delle persone o di rilevare movimenti nella zona delle riprese.

Alessandro Longo

PREVIDENZA - Con l'entrata in vigore dei nuovi coefficienti di calcolo perdite dal 3% al 20%. E nonostante l'innalzamento dell'età pensionabile

Pensioni è ora di correre ai ripari

Versando da subito il Tfr in una gestione bilanciata si può sperare in un rendimento pari al 25% dell'ultimo stipendio

L'ora di investire per la pensione suona nel 2010. Due grandi riforme — quella che abbassa i coefficienti per il calcolo della rendita, in vigore da gennaio, e quella che allunga l'età lavorativa, in partenza nel 2015 — mettono tutti di fronte a un bivio decisivo. Le due riforme agiscono in senso opposto: una lima le rendite e l'altra, obbligando a lavorare più a lungo, aumenta il monte premi dei contributi. Purtroppo non si bilanciano perfettamente. Il risultato, finale sarà un *minus* nell'assegno pubblico. In pratica staccheremo più tardi e avremo una pensione più bassa, con un impatto crescente negli anni sino a un taglio del 20% nel 2050. Come muoversi visto che lo Stato aiuterà sempre meno? Con la previdenza integrativa, *of course*. Le simulazioni realizzate dalla società indipendente Progetica si basano su quasi 5 mila possibili casi e mostrano gli effetti combinati delle novità. Vediamole. La legge Sacconi dell'agosto scorso dal 2015 lega l'età di pensionamento alle aspettative di vita spostando il traguardo in avanti di sei anni nei prossimi quaranta, almeno secondo le più recenti statistiche demografiche. In più dal primo gennaio comincia

ad avere effetto la legge Prodi 2007 che stabilisce una revisione automatica e triennale dei coefficienti di trasformazione in rendita, cioè il sistema di calcolo della pensione. L'effetto sarà crescente con l'aumentare dell'età. Chi staccherà a 57 anni (requisito minimo previsto dalla legge Dini del 1995) perderà il 6,4% l'anno, mentre chi smetterà a 65 subirà un taglio dell'8,4%. **Limatura** - La revisione dei coefficienti riguarda la stragrande maggioranza dei lavoratori. In primo luogo chi ha cominciato a lavorare dopo il primo gennaio 1996 e avrà la pensione calcolata tutta con il metodo contributivo, cioè sulle somme versate alla previdenza pubblica durante l'intera vita lavorativa. Ma coinvolge anche quanti avevano meno di diciotto anni di anzianità al 31 dicembre 1995 e avranno il vitalizio conteggiato con il sistema misto: il retributivo (commisurato agli stipendi degli ultimi anni di lavoro) per i periodi precedenti al 1995 e il contributivo per quelli successivi. Non saranno toccati né i lavoratori che ricadono interamente nel retributivo né chi è già in pensione. «Le simulazioni mostrano come l'allungamento della vita lavorativa previsto dalla legge Sacconi non compen-

sa la riduzione dovuta ai nuovi coefficienti della Prodi», spiega Sergio Sorgi, vicepresidente di Progetica. «L'analisi si riferisce a vite lavorative regolari e retribuzioni che crescono dell'1% all'anno, in termini reali al netto dell'inflazione. «Una situazione sempre più rara nell'attuale mondo del lavoro — sottolinea Sorgi — sia per l'entrata ritardata dei giovani, sia per la maggiore flessibilità, sia per le nuove difficoltà degli ultracinquantenni. Gli importi effettivi potrebbero essere quindi ancora più bassi». Come si può vedere dalle tabelle la revisione dei coefficienti costerà comunque cara: oltre 5.000 euro in meno l'anno per i dipendenti trentenni (oltre 3.000 per gli autonomi). Per gli attuali quarantenni siamo nell'ordine dei 3.600/4.500 euro l'anno se dipendenti (dai 2.200 ai 2.900 per gli autonomi). Chi è più vicino al traguardo lascerà sul terreno dai 1.600 ai 2.200 euro. Per parare il colpo dei tagli tutti devono mettere in conto un investimento in previdenza integrativa di qualche migliaio di euro l'anno. **Scenario** - Con le due nuove normative, in pratica, non solo il quando ma anche il quanto della pensione sarà legato all'aspettativa di vita. «In questo

sensu sono complementari e coerenti fra loro — sostiene l'economista Elsa Fornero, coordinatore scientifico del Cerp (Centro ricerche sulle pensioni e le politiche del welfare) — al posto del meccanismo rigido stabilito dalla Sacconi, però, sarebbe stato preferibile fissare soglie minime lasciando ai singoli la libertà di stabilire quando andare in pensione». Nel nuovo scenario della previdenza obbligatoria la pensione di scorta diventerà, se possibile, ancora più necessaria. Le simulazioni di Progetica indicano il versamento necessario a compensare il solo effetto dei nuovi coefficienti attraverso una linea bilanciata con il 70% di azioni (quindi a rischio medio-alto) o una garantita con un rendimento minimo del 2% all'anno. Viene utilizzato uno scenario probabilistico che in un arco di venti anni incorpora diverse fasi dei mercati, compresa la pesante crisi del 2008, con il 50% di probabilità di accadimento. «Versando circa il 10% della retribuzione lorda a partire dall'intero Tfr, che da solo vale il 6,91% — spiega Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza — si può ragionevolmente pensare che nel lungo periodo la pensione integrativa possa fornire dal 20% al 25% del-

l'ultimo stipendio: è necessario però essere molto prudenti e sovrastimare il fabbisogno, versando il più possibile soprattutto all'inizio». «Molti lavoratori non hanno aderito per una giustificata ritrosia — sottolineata dal canto suo Fornero —. Ma in futuro i fondi pensione diventeranno sempre più importanti. Bisognerà avere quindi efficaci strumenti di controllo dei mercati finanziari e sanzioni pesanti per punire comportamenti scorretti o spregiudicati da parte degli operatori, come a volte si è verificato in passato».

I trentenni

Un taglio da 5 mila euro per i giovani dipendenti

Oltre 5mila euro l'anno in meno per un dipendente, 3.400 euro per un autonomo: poco meno se in entrambe le ipotesi si tratta di una donna.

Per un trentenne di oggi con una retribuzione finale lorda di 35mila euro sarà pesante il taglio nella pensione obbligatoria dovuto alla revisione triennale dei coefficienti di trasformazione prevista, a partire dal 2010, dalla legge Prodi del 2007. In questo caso, infatti, la pensione viene calcolata tutta con il metodo contributivo, che si basa sul versato durante l'intera vita lavorativa. In parallelo sarà ancora più oneroso il contributo alla previdenza complementare in grado di neutralizzarne gli effetti, sia pure attenuati dall'allungamento dell'età pensionabile: in quasi tutti i casi la pensione arriva dopo 40 anni di attività.

I dipendenti che hanno iniziato l'attività lavorativa a 25 anni staccheranno nel 2044, a 65 anni: l'uomo potrà avere un vitalizio di 23.170 euro l'anno, 5.368 in meno rispetto a quello che avrebbe ottenuto prima dell'adeguamento dei coefficienti. Solo per compensare questa differenza dovrà versare alla previdenza complementare oltre 1.800 euro l'anno se aderisce a una linea d'investimento di tipo bilanciato (con il 70% di azioni) o addirittura quasi 2.900 se opta per una garantita con un rendimento minimo annuo del 2%. Le cifre indicano solo il costo delle riforme: non il contributo (decisamente più elevato) necessario per colmare in parte il divario rispetto all'ultimo stipendio.

La donna potrà subire un taglio di 5.302 euro l'anno e dovrà versarne 2.089 in una linea bilanciata o 3.271 in una garantita. Gli autonomi avranno una pensione più bassa di 3.408 euro l'anno per l'uomo e 3.233 per la donna. Con una linea bilanciata il costo della riforma sarà di 1.064 euro per il primo e 1.274 per la seconda: con una garantita salirà a 1.687 e 1.995 euro. Per la previdenza complementare è stato considerato uno scenario con il 50% di probabilità di realizzare un risultato superiore.

I quarantenni

I conti di chi si trova in mezzo al guado

Dai quasi 4.600 euro per un dipendente di sesso maschile agli oltre 2.200 per una lavoratrice autonoma. Anche i quarantenni di oggi saranno penalizzati dai nuovi coefficienti di trasformazione, che scatteranno dal 2010, per il calcolo delle rendite Inps.

Sempre tra coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa a 25 anni il dipendente potrà ottenere una pensione di 23.224 euro l'anno rispetto a quella di 27.788 che spetterebbe con le regole attuali: solo per colmare questo divario dovrà versare alla previdenza complementare un contributo annuo di 2.584 euro se opta per una linea bilanciata o di 3.538 se invece si rifugia nella tranquillità di una garantita.

Una dipendente potrà avere 3.679 euro l'anno in meno: in relazione alla maggiore aspettativa di vita e alla più bassa età di pensionamento, dovrà versare alla previdenza complementare un importo maggiore, 2.933 euro se opta per un comparto bilanciato o 3.914 se sceglie un garantito.

Tagli inferiori, ma con una copertura della quota pubblica davvero bassa (meno del 50% rispetto al reddito finale), potranno avere gli autonomi, con 2.955 euro in meno per l'uomo e 2.245 per la donna. Sempre in relazione alla maggiore aspettativa di vita e alla minor durata del piano pensionistico integrativo, però quest'ultima dovrà versare alla previdenza complementare un contributo più elevato. A differenza di quanto avviene nella previdenza pubblica, infatti, nella privata le donne, vivendo più a lungo, sono chiamate a versare un contributo superiore, a parità di rendita finale. Per colmare la differenza dovranno investire rispettivamente 2.102 e 2.388 euro l'anno in un fondo garantito e 1.515 e 1.790 euro in un bilanciato.

Il più breve orizzonte temporale riduce l'indice di efficienza della previdenza complementare. Questo valore indica rispetto a un euro di versamento quanto si prenderà di pensione ipotizzando una durata media della vita. Il dato resta positivo, ma spesso inferiore rispetto al trentenne.

I cinquantenni

Sacrifici più leggeri per chi è nel «misto»

Oltre 2mila euro in meno di assegno all'anno nel caso peggiore: per i cinquantenni — che hanno iniziato a lavorare a 25 anni — il nuovo sistema di calcolo delle pensioni potrà avere un impatto inferiore. In parallelo, quindi, sarà anche meno oneroso il contributo aggiuntivo da versare alla previdenza complementare.

Questi lavoratori avranno la pensione calcolata con il sistema misto: criterio retributivo per l'anzianità maturata fino al 1995, contributivo per quella successiva. La revisione dei coefficienti, quindi, colpirà solo una parte della carriera lavorativa, non tutta come avviene per i trentenni. Un dipendente con una retribuzione finale lorda di 35.000 euro potrà ot-

tenere un assegno di 22.595 euro l'anno contro i 24.810 che gli spetterebbero con l'attuale sistema. Per compensare la differenza dovrà versare 3.175 euro l'anno in una linea bilanciata o 3.740 in una garantita (rendimento minimo 2% annuo).

La spesa annua è superiore alla perdita pensionistica per una ragione molto semplice: l'arco temporale dell'investimento è ridotto, dagli 11 ai 15 anni a seconda dei casi, mentre la pensione, ipotizzando una durata media della vita, verrà incassata per un periodo più lungo.

Per una dipendente donna la revisione dei coefficienti determinerà una differenza minore, 1.682 euro l'anno; in relazione alla maggiore aspettativa di vita e all'età di pensionamento inferiore, sarà più oneroso il versamento a un fondo pensione tale da colmare il divario, dai 3.661 euro l'anno di un comparto bilanciato a 4.209 di un garantito. Per gli autonomi la sforbiciata sarà inferiore anche se la rendita pubblica resterà molto carente (meno della metà del reddito finale): un uomo potrà perdere 1.658 euro l'anno e dovrà versare in più 1.835 nel primo caso e 2.215, sempre l'anno, nel secondo. Una donna potrà subire un taglio di 1.097 euro l'anno nella pensione obbligatoria. E dovrà sostenere una spesa più alta per la complementare.

Una ventina di amministrazioni campane rischiano il commissariamento per non aver risolto i problemi della raccolta

Rifiuti, la Iervolino contro Bertolaso

ROMA - Nei giorni scorsi, il sindaco di Napoli, Rosetta Iervolino, era stata esplicita: «Sciogliere il nostro comune sarebbe un arbitrio da regime. Non voglio pensare che si arrivi a manovre politiche che sarebbero illegittime e dequalificanti per chi le fa». Destinatario dell'avviso del sindaco era il sottosegretario all'emergenza rifiuti, Guido Bertolaso, che in questi giorni non ha ritenuto di dover replicare, di assicurare il sindaco della terza città d'Italia. Insomma, Napoli effettivamente è in bilico, e nei prossimi giorni potrebbe finire in una seconda lista «nera» di una decina di comuni - sui cento monitorati - inadempienti sul versante dei rifiuti. Sono soprattutto le periferie di Napoli ad essere sporche di cumuli di rifiuti ingombranti. E la legge Berlusconi-Bertolaso prevede, appunto, la possibilità della rimozione del sindaco, della nomina di un commissario ad acta, dello scioglimento del consiglio comunale in presenza di ripetute e documentate

inadempienze. Una prima lista di nove comuni da sciogliere è già nelle mani del ministro dell'Interno, Roberto Maroni, che nelle prossime ore prenderà una decisione. Sono soprattutto i comuni di Gomorra, Casal di Principe in testa, quelli per i quali la struttura di Bertolaso ha chiesto lo scioglimento dopo una complessa istruttoria fatta di sopralluoghi, di «sensibilizzazioni», di «avvisi», di «richiami» e di «ricognizioni fotografiche». Dalle indiscrezioni che trapelano, dei nove comuni solo due potrebbero essere «graziati» da Maroni - Casaluce e Nola - perché le nuove amministrazioni elette soltanto nel giugno scorso si stanno impegnando per affrontare l'emergenza. Per tutte le altre, il ministro firmerà il decreto di scioglimento e si voterà in primavera. Dopo quattordici anni di stato d'emergenza, a una ventina di giorni dalla fine della struttura commissariale con il ritorno delle competenze alla Regione e agli enti lo-

cali del ciclo integrato dei rifiuti, la richiesta di scioglimento di una ventina di amministrazioni locali (bipartisan) segnalano paradossalmente che negli ultimi mesi si è messo in moto un processo virtuoso di collaborazione tra gli enti locali e la stessa struttura di Bertolaso. Il sindaco Iervolino, protestando per l'eventuale scioglimento del consiglio comunale, ha ricordato che «non siamo mai arrivati al richiamo numero due». Questo significa che di fronte alla segnalazione di una presenza (vistosa) di rifiuti non rimossi in una tal via, il comune deve intervenire. Ma secondo indiscrezioni, dalla struttura del sottosegretario Bertolaso sono state centinaia le segnalazioni partite per palazzo San Giacomo. E poi c'è il buco nero del bilancio: 129,9 milioni di euro che il comune di Napoli deve alla struttura del sottosegretario Bertolaso. E, soprattutto, la raccolta differenziata che viene giudicata del tutto insufficiente (i comuni dovrebbero ga-

rantire almeno il 25% di differenziata). L'assessore all'ambiente del comune di Napoli, Paolo Giacomelli, sottolinea che in un anno la differenziata è passata «dal 14,5% al 21,5%». Giacomelli riconosce l'esistenza del problema dei rifiuti ingombranti non rimossi: «Non sono ingombranti - precisa - ma scarti e rifiuti di attività economiche sommerse: inerti di lavori edili, guaine, amianto, tessuti, pneumatici. La verità è che terminando il suo mandato Bertolaso vuole andarsene sbattendo la porta». Il sindaco di Castelvoturno, Francesco Nuzzo, in attesa del decreto di scioglimento del ministro Maroni, mastica amaro: «Bertolaso tende a coprire le sue responsabilità. Sono offeso come uomo, magistrato e sindaco perché mi sono sempre battuto per il rispetto della legalità. Non aspetterò la decisione di Maroni, giovedì mi dimetterò».

Guido Ruotolo

IL CASO - Liti e ripicche. I vigili del fuoco si contendono i mezzi più nuovi, un'autobotte è stata sottratta - **I soldi.** La vecchia Provincia deve svincolare dei fondi che non arrivano per la manutenzione dei centri «separati»

Le città pentite della secessione

Passati da Pesaro a Rimini dopo 40 anni di lotta sette Comuni fanno dietrofront. Ed è polemica

Vogliono tornare a casa. Sono pentiti di aver abbandonato le Marche per la Romagna. Sette Comuni - San Leo, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Pennabilli, Maiolo, Casteldecio e Talamello - dopo una battaglia lunga 40 anni se ne erano andati. Festa grande, quella sera per il ricongiungimento con la «madre patria»: il referendum popolare era stato vinto quasi con un plebiscito. Ad Ancona e Pesaro muscoli lunghi pur essendo convinti, i marchigiani, che non tutto fosse perduto. Ricorsi e controricorsi, ma alla fine sia la Camera sia il Senato avevano dato il via libera alla «secessione» in favore di Rimini. I problemi, tuttavia, erano sorti subito: licenze edilizie bloccate a Pesaro, contributi agricoli che stentavano ad arrivare. I marchigiani ce l'avevano messa tutta per boicottare l'operazione, gli emiliano-romagnoli, in realtà, non erano quei salvatori della patria che sembravano essere. Aveva un bel dire, il ne-

opresidente della Provincia di Rimini, Stefano Vitali: guardate che i soldi sono quelli che sono. Un senso di amarezza si era, a poco a poco, insinuato tra la gente del Montefeltro e della Valmarecchia, ossia i fuggiaschi. Alcuni avrebbero voluto tornare indietro e riconsegnarsi tra le mani della matrigna Pesaro. «Noi siamo romagnoli da sempre - dice Settimio Bernardi, uno dei capi del comitato promotore della secessione - e non dia retta a queste piccole manifestazioni estremistiche di dissenso». Sanità e trasporti: erano questi i cavalli di battaglia dei divisionisti. Le scuole e gli ospedali erano ad un passo, lì sulla costa romagnola, mentre per arrivare a Pesaro bisogna percorrere strade impervie dell'interno, punteggiate molto spesso in inverno dalla neve e dal ghiaccio. Il prefisso telefonico era lo stesso di Rimini, le pagine locali dei quotidiani erano quelle romagnole, i cappellotti in brodo sempre gli stessi, idem il dialetto. Che

si voleva di più? Un gioco da ragazzi. Non sapevano i diciottomila abitanti dei «sette comuni in cerca d'autore», che la questione si sarebbe fatta più complessa, a partire da subito. Tutto cominciava il 29 settembre, quando, a Novafeltria, il comando dei vigili del fuoco di Pesaro riveleva indietro i mezzi nuovi per sostituirli con quelli più obsoleti. Ma a fine settembre il blitz era fallito grazie alla vigilanza del sindaco di Novafeltria, Vincenzo Sebastiani, che aveva telefonato al presidente della Provincia di Rimini, il quale si era messo in contatto immediatamente con il prefetto di Pesaro. E la cosa era rientrata. Quindici giorni prima il «ratto» era successo davvero ed era stata portata via un'autobotte Mercedes adibita ai soccorsi su strade di montagna. C'è di più. Appena qualche giorno fa, lo stesso Vitali ha rivolto un appello al commissario nominato da Roma, il prefetto Rosaria Cicala, per intervenire sui soldi che Pesaro

deve dare per la manutenzione dei sette Comuni. «C'è un'evidente volontà di non ascolto da parte dei nostri interlocutori», ha detto Vitali. Ma con il passare dei giorni l'integrazione stenta. L'unica struttura «passata» con tutti i crismi alla Romagna, è la Forestale. Il comandante pesarese, Carlo Carbone, ha ammesso di «avere un po' di tristezza, però devo dire la verità, la gente qui si è sempre sentita romagnola». Adesso si aspetta che carabinieri, finanza e polizia - ma soprattutto l'Agenzia delle entrate - facciano la stessa cosa. Una transizione, dunque, piena di problemi. E di ripensamenti, se vogliamo. I pesaresi tengono duro. «Anche se al momento - aggiunge Settimio Bernardi - le uniche rivendicazioni che hanno fatto è la Rocca di Maiorano, un ammasso di sassi, e il lago di Soanone, ma guarda caso l'acqua è pubblica. Una cosa da ridere».

Mauro Montali